



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1778

Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

09/05/2021 - 15:40

Indice

1. DDL S. 1778 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1778	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 19/05/2020	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020	49
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020	54
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (ant.) del 27/05/2020	60
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 28/05/2020	62
1.4. Trattazione in consultiva	65
1.4.1. Sedute	66
1.4.2. Resoconti sommari	67
1.4.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	68
1.4.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 156 (ant.) del 19/05/2020	69
1.4.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	89
1.4.2.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 135 (pom.) del 26/05/2020	90

1. DDL S. 1778 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1778
XVIII Legislatura

Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

Titolo breve: *Giornata dei camici bianchi*

Iter

28 maggio 2020: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.1778

assorbito da [S. 1795](#)

Iniziativa Parlamentare

[Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Battistoni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberto Berardi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Sandro Mario Biasotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giacomo Caliendo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Luigi Cesaro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Franco Dal Mas](#) ([FIBP-UDC](#)), [Domenico De Siano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio De Poli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Ferro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Emilio Floris](#) ([FIBP-UDC](#)), [Adriano Galliani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maurizio Gasparri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Gabriella Giammanco](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Maria Giro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Alessandrina Lonardo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Barbara Masini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Alfredo Messina](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giuseppe Moles](#) ([FIBP-UDC](#)), [Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Gilberto Pichetto Fratin](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Licia Ronzulli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Mariarosaria Rossi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Saccone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giancarlo Serafini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Siclari](#) ([FIBP-UDC](#)), [Elena Testor](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FIBP-UDC](#))

[Dario Damiani](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 22 aprile 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 aprile 2020**; annunciato nella seduta n. 208 del 21 aprile 2020.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , EPIDEMIE , PERSONALE SANITARIO

Articoli

INFORMAZIONE (Art.2), SCUOLA (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 19 maggio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede deliberante l'11 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 216 del 12 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1778

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1778

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAPATHEU**, **AIMI**, **BARBONI**, **BATTISTONI**, **BERARDI**, **BIASOTTI**, **BINETTI**, **CALIENDO**, **CALIGIURI**, **CANGINI**, **CESARO**, **DAL MAS**, **DE SIANO**, **DE POLI**, **FERRO**, **FLORIS**, **GALLIANI**, **GALLONE**, **GASPARRI**, **GIAMMANCO**, **GIRO**, **LONARDO**, **MALLEGNI**, **MASINI**, **Alfredo MESSINA**, **MOLES**, **PAGANO**, **PICHETTO FRATIN**, **RIZZOTTI**, **RONZULLI**, **ROSSI**, **SACCONE**, **SERAFINI**, **SICLARI**, **TESTOR**, **TIRABOSCHI**, **TOFFANIN** e **DAMIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2020

Istituzione del « Giorno del personale sanitario medico e infermieristico »

Onorevoli Senatori. - Il 31 dicembre 2019 la Commissione sanitaria municipale di Wuhan informava l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di avere registrato in tutta la provincia di Hubei un rilevante numero di casi di polmonite derivanti da cause ignote. È in quella data che si registra ufficialmente il primo focolaio di COVID-19, la malattia causata dal Sars-CoV-2, sebbene i primi casi di persone che manifestavano i sintomi del contagio erano stati individuati già l'8 dicembre. Da allora il virus ha raggiunto tutti i continenti, tanto che l'11 marzo il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ufficialmente riconosciuto che quella di nuovo coronavirus Sars-Cov-2 non è più un'epidemia ma una pandemia. Il 10 gennaio per la prima volta veniva determinata la sequenza genomica del virus denominato « Covid-19 »: si tratta di un betacoronavirus correlato a quello che ha causato la sindrome respiratoria mediorientale (Mers-CoV) e a quello della sindrome respiratoria acuta grave (Sars-CoV). Le ricerche sono proseguite e il 20 gennaio la *National Health Commission* (NHC) cinese ha scoperto la trasmissibilità da essere umano a essere umano del nuovo coronavirus.

A partire dal 21 febbraio le nostre vite sono profondamente cambiate, prima con lievi adattamenti ad una situazione nuova e poi con una netta presa di coscienza del fenomeno da parte dei cittadini, dello Stato e del mondo delle imprese.

Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità aggiornati al 6 aprile, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati in Italia.

La Giornata mondiale della salute quest'anno è stata dedicata agli infermieri la cui categoria è la più colpita dall'epidemia. Più della metà degli infermieri, infatti, ha contratto il Covid-19. Da quando il virus è arrivato in Italia, 26 di loro sono morti e 6.549 sono stati contagiati. I dati sono stati resi noti dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Sono cifre che spaventano ancora di più se si mettono in proporzione con il numero totale dei positivi degli ultimi giorni. FNOPI sottolinea, infatti, che nel giro di 48 ore il numero dei casi tra gli infermieri è pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso lasso di tempo. E indica che è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52 per cento di tutti gli operatori.

In occasione della Giornata mondiale della salute il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un pensiero al personale sanitario: « I servizi sanitari nazionali costituiscono capisaldi essenziali delle comunità. La qualità della vita e gli stessi diritti fondamentali della persona sono strettamente legati alle capacità e all'universalità del servizio alla salute. Ma le strutture da sole non basterebbero senza l'umanità e la responsabilità di chi vi opera: per questo il ringraziamento di oggi deve tradursi in un sostegno lungimirante e duraturo da parte delle nostre comunità. La Giornata

mondiale della salute ricorre quest'anno mentre l'intero pianeta è chiamato ad affrontare una pericolosa pandemia, causata da un virus ancora per molti aspetti sconosciuto e assai temibile soprattutto per la popolazione più anziana e le persone deboli, già affette da pregresse patologie ».

Con il presente disegno di legge, al fine di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione ed anche il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale occorsa nell'anno 2020, si intende istituire in Italia un « Giorno del personale sanitario medico e infermieristico », all'uopo indicando la data del 20 febbraio (articolo 1).

Nella giornata del 20 febbraio di ciascun anno sono previste iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado l'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quali operatori sanitari. Sarà un giorno anche dedicato alla memoria, attraverso racconti e ricordi, del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti, non solamente dal punto di vista sanitario, ma anche dell'economia mondiale. Un evento che certamente porterà a dei cambiamenti radicali nella vita quotidiana di tutti i cittadini italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 20 febbraio di ogni anno come « Giorno del personale sanitario medico e infermieristico », al fine di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale occorsa nell'anno 2020.

2. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione del Giorno del personale sanitario medico e infermieristico le pubbliche amministrazioni, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sull'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quali operatori sanitari, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e formativo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1778
XVIII Legislatura

Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

Titolo breve: *Giornata dei camici bianchi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante

[N. 145 \(ant.\)](#)

19 maggio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 148 \(ant.\)](#)

21 maggio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante

[N. 149 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 151 \(ant.\)](#)

27 maggio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante

[N. 153 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le proposte di modifica presentate dal Gruppo della Lega sono volte a migliorare il testo, precisando l'ambito di intervento del Governo in caso di emergenza sanitaria, anche al fine di rendere più efficaci le misure adottate, oltre a proporre una formulazione più immediatamente comprensibile - dal punto di vista della tecnica legislativa - da parte di coloro che dovranno attuarle.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 18 maggio, ribadisce l'inadeguatezza dell'azione del Presidente del Consiglio ai fini del contrasto all'emergenza sanitaria in atto. Stigmatizza, inoltre, la indisponibilità della maggioranza a formare una sorta di gabinetto di guerra, data la particolare gravità della situazione, anche per garantire l'unità nazionale, come del resto auspicato dal Presidente della Repubblica.

A suo avviso, alle questioni sanitarie si è aggiunta una emergenza di carattere costituzionale, in quanto la scelta del Governo di intervenire principalmente attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, ricorrendo talvolta alla decretazione d'urgenza, ha finito per alterare il corretto rapporto tra potere esecutivo e legislativo, arrecando un *vulnus* alle prerogative parlamentari. Infatti, dal momento che le misure adottate hanno limitato alcune delle libertà fondamentali dei cittadini, a partire da quella di circolazione, sarebbe stato indispensabile acquisire preventivamente l'indirizzo del Parlamento. La previsione, introdotta alla Camera dei deputati in prima lettura, attraverso un emendamento dell'onorevole Ceccanti, di una informazione preventiva alle Camere sulle misure che il Governo intende adottare è del tutto insufficiente e peraltro vanificata dalla facoltà concessa al Presidente del Consiglio, in caso di urgenza, di riferire in un momento successivo. In questo modo, anche per la cosiddetta fase due si rischia di riproporre lo stesso *modus operandi* seguito finora.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti si intendono illustrati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di intervenire in sede di votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio e rinviato nella seduta del 12 maggio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) propone uno schema di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore Augussori, il [PRESIDENTE](#) precisa che lo schema di parere riguarda tutte le proposte emendative finora presentate in 7a Commissione, a cui il disegno di legge è stato assegnato in sede referente. Qualora fossero depositati ulteriori emendamenti, anche lo schema di parere sarà integrato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare la particolare complessità della proposta di parere, che peraltro non è stata anticipata in via informale come di consueto, chiede di rinviarne la votazione alla seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle valutazioni espresse dalla relatrice.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene condivisibile la richiesta del senatore Augussori di disporre di più tempo per un'analisi approfondita della proposta di parere predisposta dalla relatrice. Auspica, tuttavia, che non si avanzi analoga richiesta ogni volta che sia impossibile comunicare in anticipo la bozza di parere, in quanto così si ostacolerebbe lo svolgimento dei lavori in sede consultiva.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la richiesta è motivata dalla particolare complessità della proposta di parere, come si evince dall'elevato numero di emendamenti che, ad avviso della relatrice, presentano criticità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) segnala che la 7a Commissione è convocata per le ore 8,30 di domani,

mercoledì 20 maggio. Sarebbe pertanto opportuno anticipare la seduta della Commissione affari costituzionali, prevista per il medesimo orario, al fine di non ritardare l'esame del disegno di legge in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già prevista per domani, anticipandone l'inizio di un quarto d'ora.

La Commissione conviene.

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

(1798) COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 1778, d'iniziativa della senatrice Papatheu e altri, che prevede l'istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e infermieristico», con l'obiettivo di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale del 2020.

Si prevede che nella giornata del 20 febbraio, data in cui è stato individuato il primo caso di contagio da Covid-19, di ciascun anno siano organizzate iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado la consapevolezza dell'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari. Sarà anche un giorno dedicato alla memoria del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.

Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma della senatrice Bernini, che prevede l'istituzione della «Giornata dei camici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di legge n. 1798, d'iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la data dell'11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».

Ricorda che l'11 marzo 2020 è deceduto Roberto Stella, presidente dell'ordine dei medici di Varese e primo medico italiano vittima del Covid-19 e che nello stesso giorno è stato ufficialmente riconosciuto dall'OMS che quella derivante dal nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 è una pandemia.

Propone pertanto che i tre disegni di legge siano esaminati congiuntamente e che il disegno di legge n. 1795 sia assunto quale testo base per il seguito dell'esame, essendo stato sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che, con il disegno di legge n.1778, di cui è prima firmataria, ha inteso raccogliere un'istanza promossa dal regista Ferzan Ozpetek per il riconoscimento del sacrificio del personale medico e infermieristico nel contrasto alla pandemia da coronavirus. Si rammarica, tuttavia, che alcuni soggetti hanno voluto replicare la sua iniziativa originaria. Deplora, inoltre, il fatto che la sua iniziativa abbia suscitato polemiche e considerazioni critiche, riprese e diffuse anche dagli organi di stampa. Precisa, a tale riguardo, di non avere alcuna intenzione di speculare sugli episodi drammatici che hanno visto medici e infermieri come protagonisti in prima linea nella cura dei pazienti, con gravi ripercussioni sulla propria salute e sulla propria vita personale e familiare. In ogni caso, non intende replicare a tali accuse. Dopo aver richiamato un passaggio del giuramento di Ippocrate, esprime l'auspicio che sia ancora possibile convergere su un unico disegno di legge, tenendo conto che l'argomento suscita la commozione e la riconoscenza di tutti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di giovedì 21 maggio.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 20 maggio, già convocata per le ore 8,30, è anticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 (ALLA 7a COMMISSIONE)

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.4: non ostativo a condizione che, alla lettera *b*), sia soppresso l'inciso "anche in modalità a distanza" poiché in contraddizione con il presupposto del comma 3, che intende modificare;
- 1.5: non ostativo a condizione che il concorso ivi previsto non sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle istituzioni educative;
- 1.54 e 1.69: contrario per lesione del principio di eguaglianza tra studenti che siano candidati interni o esterni;
- 1.0.17 (testo 2): non ostativo a condizione che sia riformulato prevedendo, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, l'immissione in ruolo previo espletamento di prove di concorso;
- 2.1, 2.19 (testo 2): non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel

rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

- 2.34, 2.35, 2.55, 2.36, 4.0.9: contrario in quanto, intervenendo *ex lege* sull'effetto di pronunce giurisdizionali, potrebbero alterare il corretto equilibrio tra poteri dello Stato;
- 2.41, 2.42, 2.43, 2.54, 2.44 (testo 2), 2.53, 2.99, 2.100, 2.101, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.18, 4.0.11, 6.0.1: non ostativo sul presupposto che, similmente a quanto operato dall'articolo 1, comma 88, della legge 107 del 2015, attuano un bilanciamento "che accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso" (C.cost., sent. n. 106/2019);
- 2.107 (testo 2): non ostativo, a condizione che tale previsione non limiti il diritto di accesso da parte dei vincitori di concorso;
- 2.56, 2.0.4 (testo 3), 4.11: non ostativo a condizione che il concorso non sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle istituzioni educative;
- 2.57, 4.4, 4.8, 4.0.15: contrario in quanto prevedono procedure di assunzione a tempo indeterminato, anche senza l'espletamento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
- 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.12, 4.13 (testo 2), 4.6: contrario poiché prevedono nomine in ruolo senza l'espletamento di prove di concorso;
- 2.58, 4.7, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.1: contrario in quanto prevedono il passaggio a un ruolo superiore e aperto all'accesso anche dall'esterno esclusivamente a favore di personale interno e anche senza una procedura selettiva;
- 4.17, 4.0.16: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva interamente riservata a personale interno;
- 4.0.4, 4.0.5: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva, peraltro per soli titoli, interamente riservata a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
- 4.0.7, 4.0.8: contrario per violazione del principio di eguaglianza;
- 2.200 (testo corretto): non ostativo, osservando tuttavia, quanto al capoverso 4-*ter*, che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure di istituzione delle graduatorie e di conferimento delle relative supplenze sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro dell'istruzione: quindi, più che di esercizio del potere di ordinanza, per sua natura *extra ordinem*, si tratterebbe di una modalità semplificata per l'esercizio di una funzione già attribuita in via ordinaria al Ministro dalla legge;
- 4.0.100: non ostativo, segnalando, con riferimento al comma 18-*undecies*, che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
1774 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
(ALL'ASSEMBLEA)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze

adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente un atto presupposto.

Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1811](#)

G/1811/1/1

[Moles](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,

premessò che:

in base a quanto stabilito dall'articolo 19 del D.lgs. n. 625 del 1996 e s.m.i., le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di versare le aliquote del prodotto delle coltivazioni - c.d. Royalties - allo Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

per l'anno 2015, le suddette Royalties sono state regolarmente versate dal concessionario all'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, con nota del 29 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Basilicata che la quota minima assegnata alla Regione ammontava a 40.525.986 euro;

dette risorse non sono state trasferite alla Regione Basilicata poiché tale stanziamento non risulta essere stato impegnato dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2016 e ciò ha comportato che le stesse siano andate in economia;

occorre ricordare che le risorse menzionate sono somme vincolate a favore delle Regioni interessate dove avvengono le estrazioni petrolifere e finalizzate al finanziamento di interventi di sviluppo economico e sociale delle medesime;

con note nn. 7085 dell'11 aprile 2019 e 9195 del 15 maggio 2019, il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Regione Basilicata le note nn. 62081/15°2 del 9 aprile 2019 e 79294/11°1 del 10 maggio 2019, con le quali sono state richieste informazioni in merito allo stato di attuazione dei decreti derivanti di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - ;

all'uopo si evidenzia che il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2017 è stato bollinato con nota n. 18923 del 4 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2019 (DM 15 marzo 2019);

il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2015 è pervenuto per le valutazioni di competenza con nota del gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze n.16834 del 29 agosto 2017 e trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 18936 del 4 agosto 2017;

con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 settembre 2017, n.175928 è stato specificato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvo verifica e monitoraggio delle entrate relative alle royalties nel corso dell'anno;

successivamente, nel mese di giugno 2016 il capitolo di spesa è stato allineato a quello di entrata in base alle risultanze di quanto versato a titolo di royalties, e conseguentemente ridotto a circa

45 milioni di euro a seguito di un taglio di 10 milioni di euro ai sensi del decreto-legge fiscale 193 del 2016;

con nota n.7882 del 15 gennaio 2019, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del protocollo, pervenuto alla Regione Basilicata con nota del Gabinetto del Ministro n. 24957 del 31 dicembre 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure necessarie per rendere nuovamente esigibili le risorse di cui in premessa in favore della Regione Basilicata e, in caso negativo, se non ritengano di provvedervi tempestivamente, considerata la particolare gravità della situazione economica in atto causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi fondamentali, ».

1.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ».

1.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 19, 20, 21, ».

1.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» *con le seguenti:* «su specifiche parti del territorio nazionale, sentiti preventivamente i presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, sentiti preventivamente i presidenti delle regioni e il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».

1.5

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» *con le seguenti:* «su specifiche parti del territorio nazionale, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, previa intesa con i presidenti delle regioni e con il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».

1.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sette giorni».

1.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

1.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

1.9

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo in debito conto l'andamento della situazione epidemiologica sui territori delle singole regioni».

1.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere.».

1.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri rende comunicazioni alle Camere relativamente allo stato di emergenza nazionale e le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti, al quale il Governo è tenuto a conformarsi.».

1.13

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ad illustrare alle Camere la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».

1.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».

1.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «ovvero sulla totalità di esso, » inserire le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di garantire e tutelare la libertà di iniziativa economica privata e le attività imprenditoriali e commerciali».

1.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «con un accompagnatore» con le seguenti: «con non più di due accompagnatori».

1.17

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) obbligo anche per i minori di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.».

1.18

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «strade urbane, ».

1.20

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le regioni e le province individuano all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.».

1.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora il loro svolgimento non garantisca il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

1.23

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, *filmmakers* e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività in condizioni di sicurezza.».*

1.24

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni cinematografiche in condizioni di sicurezza.».

1.25

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni teatrali in condizioni di sicurezza.».

1.26

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico di giardini zoologici e bioparchi, prevedendo, con appositi provvedimenti, contributi al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute, al mantenimento e al benessere degli animali;

1.27

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per la gestione di giardini zoologici e bioparchi, garantendo le misure necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di gestione e manutenzione in condizioni di sicurezza.

1.28

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.29

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;

h.1) sospensione e limitazione delle cerimonie religiose qualora non siano garantite condizioni di sicurezza nelle modalità di accesso e deflusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell'uso di dispositivi di protezione individuale; ».

1.30

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili; ».

1.31

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto».

1.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, ».

1.34

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e con la Chiesa cattolica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione».

1.35

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione».

1.36

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della Costituzione».

1.40

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti : «limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione ».

1.33

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto».

1.37

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della Costituzione».

1.38

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, fermo restando il principio sancito ai sensi dell'articolo 20 della Costituzione».

1.39

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 19 della Costituzione».

1.41

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose, ad esclusione delle funzioni, ».

1.42

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora non sia possibile garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

1.43

[Binetti](#)

Al comma 2, alla lettera h) aggiungere infine le seguenti parole: «qualora non si possano identificare spazi e condizioni adeguate a mantenere i parametri di distanza fisica

1.44

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 20 della Costituzione».

1.45

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi

degli articoli 7 e 8 della Costituzione, ».

1.46

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione le volontà espresse in vita in merito alla modalità di sepoltura del cadavere non possono essere violate per nessun motivo».

1.47

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione la cremazione del cadavere non può mai essere imposta».

1.48

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) chiusura di sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione e, in caso non sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cinema, teatri e sale da concerto.».

1.49

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) premettere le seguenti parole: «in caso non sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.50

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.51

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.».

1.52

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «cinema».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini della proiezione cinematografica in cinema o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.53

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «teatri».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«(i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle rappresentazioni teatrali in teatri o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.54

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«(i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle esecuzioni di spettacoli musicali in sale da concerto o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.55

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo comunque lo svolgimento delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori.»

1.56

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo agevolazioni fiscali in fase di riapertura per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale».

1.57

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«(i-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico di giardini zoologici e bioparchi, assicurando l'accesso in sicurezza agli addetti ai lavori per le attività essenziali di gestione della fauna ivi ospitata, volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie nonché la manutenzione delle strutture;

1.58

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo la sospensione del pagamento dovuto per i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali da parte delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.»

1.59

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito provvedimento, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, misure economiche per la copertura dei costi assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e Dsa. »

1.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «allo scopo di consentire le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali

ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali».

1.61

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con appositi provvedimenti, un contributo una tantum per le associazioni o società sportive dilettantistiche che detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all'Anagrafe equina e impiegati per l'attiva sportiva, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali.».

1.62

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole «con un accompagnatore» con le seguenti: «con non più di due accompagnatori».

1.63

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;».

1.64

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole «la limitazione, la riduzione o la sospensione» con le seguenti: «la limitazione o la riduzione».

1.65

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere, la seguente:

«o-bis) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea. ».

1.66

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo, per tutta la durata dello stato di emergenza, per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine a causa, la sospensione dei canoni di locazione degli alloggi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.67

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «mettendo in atto azioni volte a consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità».

1.68

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «intervenendo per rimodulare l'importo delle tasse universitarie tenendo conto della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica.»

1.69

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «promuovendo interventi tesi a rimodulare il numero dei CFU necessari per l'accesso ai servizi tenendo conto della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università».

1.70

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito provvedimento, un contributo economico mensile da corrispondere alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni sulla base del reddito ISEE.».

1.71

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «mettendo a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali necessari per la fruizione della didattica a distanza.».

1.72

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo la fornitura di indicazioni dettagliate alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.».

1.73

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «assicurando il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi negli esami di fine ciclo, durante i quali devono sempre essere assicurate la completezza e la congruità di valutazione, disponendo specifiche previsioni per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni.».

1.74

[Binetti](#)

Al comma 2, alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole: «per il tempo minimo necessario al contenimento del virus e con possibilità di riapertura non appena si presentino le condizioni adeguate».

1.75

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una specifica formazione del personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.».

1.76

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le modalità della didattica a distanza, con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, deve avvenire attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale, che con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui

all'articolo 3, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato, anche in via telematica, da remoto.».

1.77

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.».

1.78

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

AL comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, pari ad euro 120 milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 Euro a studente. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.».

1.79

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di mettere le istituzioni scolastiche paritarie nelle condizioni di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete, le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi informatici al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.80

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle

disposizioni vigenti per il contenimento della spesa».

1.81

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.».

1.82

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.».*

1.83

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere il seguente periodo: «. Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.».

1.84

[Ciriani](#), [Iannone](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di consentire la massima fruibilità e accessibilità alle attività didattiche in modalità a distanza, la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, può essere utilizzata per acquistare altresì strumenti digitali, dispositivi e servizi utili per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.».

1.85

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla piena ripresa a regime della funzionalità dei servizi educativi e delle attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte, a favore dell'infanzia e adolescenza per l'accoglienza in piena sicurezza dei minori e degli stessi operatori, nel rispetto del distanziamento sociale e secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione di

concerto con il Ministro della famiglia entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.86

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I comuni potenziano e garantiscono l'accesso al *wifi* pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli *hot spot*, anche attraverso l'adesione al progetto *WiFi Italia* del Ministero dello Sviluppo Economico

1.87

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».

1.88

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«*p-bis*) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria internazionale che ne vieti la pratica, l'organizzazione e la pubblicizzazione ».

1.89

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente

«*p-bis*) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria internazionale che ne vieti la pratica».

1.90

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con possibilità per gli Istituti scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

1.91

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «facendo salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020».

1.92

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera u), dopo le parole «e di prima necessità» aggiungere le seguenti: «, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività, ».

1.93

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole: «o sospensione».

1.94

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi».

1.95

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora questo determini assembramenti ovvero impedisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.96

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Comuni e Regioni devono individuare apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani.».

1.97

[Binetti](#)

Al comma 2, alla lettera ee) aggiungere infine il seguente periodo: «Le misure di informazione saranno dosate nella frequenza, affidate ad esperti anche sotto il profilo della competenza comunicativa».

1.98

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera gg), primo periodo, dopo le parole «o ridurre il rischio di contagio» inserire le seguenti: «tra le quali sono consentite le attività relative ai servizi di cura degli animali da compagnia nella modalità "consegna animale-toelettatura-ritiro animale"».

1.99

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» aggiungere le seguenti: «e le attività consentite, tra le quali sono incluse quelle dei parrucchieri, centri estetici e dei servizi di cura degli animali da compagnia effettuati su appuntamento».

1.100

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» aggiungere le seguenti: «e le attività consentite, tra le quali sono incluse quelle dei parrucchieri e centri estetici».

1.101

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

«gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e l'effettuazione di tamponi e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa dimora.».

1.102

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

«hh-bis) al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in atto e consentire ai

lavoratori maggiormente impegnati nell'emergenza, di lavorare nella massima sicurezza sanitaria, esecuzione prioritaria dei tamponi e dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, Carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco;».

1.103

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.».

1.104

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto e installazione di dispositivi di tracciamento elettronici può avvenire solo nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti, e solo in seguito all'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno esprimerlo entro tre giorni dall'assegnazione.».

1.105

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.106

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle previste dalla lettera a), e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed enti territoriali provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione

individuale.».

1.0.1

[Rauti](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1».

1.0.2

[Rauti](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

«Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto».

1.0.3

[Rauti](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo».

Art. 1-bis

1-bis.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e» sono soppresse;

b) *dopo le parole*: «e selvatici non legnosi», *sono inserite le seguenti*: «e di vendita di prodotti florovivaistici».

1-bis.2

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole*: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «e selvatici non legnosi», *sono inserite le seguenti*: «e di prima vendita del pescato al consumatore».

1-bis.3

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole*: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «e selvatici non legnosi», *sono inserite le seguenti*: «e di vendita diretta».

1-bis.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e».

1-bis.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», *sono soppresse*.

1-bis.6

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, le parole: «del comune di residenza o di dimora», *sono sostituite dalle seguenti*: «della regione dove si ha la residenza o la dimora».

1-bis.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di dimora», *sono inserite le seguenti*: «e dei comuni limitrofi».

1-bis.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo le parole: «le attività di» *inserire le seguenti*: «coltivazione e potatura, nonché quelle di».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «di raccolta» *con le seguenti*: «agricole».

1-bis.9

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «e selvatici non legnosi» *sono inserite le seguenti*: «ivi incluse le attività di raccolta dell'uva»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente*:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della programmazione nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna di raccolta 2019/2020, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con le maggiori associazioni di categoria del settore per l'attivazione su tutto il territorio nazionale dello strumento della "vendemmia verde"».

1-bis.10

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «ivi incluse le attività di raccolta dell'uva»;*

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Qualora dalle attività di raccolta dell'uva di cui al comma 1 derivassero delle eccedenze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale».

1-bis.11

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di allevamento di bovini, ovini e caprini da latte».

1-bis.12

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di allevamento di suini».

1-bis.13

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio»;*

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di raccolta, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, per la durata del periodo emergenziale, per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

1-bis.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri».

1-bis.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo».

1-bis.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1-bis.17

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente alla durata del periodo emergenziale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le maggiori associazioni del settore agricolo, per l'adozione di un piano di contenimento della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, al fine di limitare i danni alle produzioni agricole e favorirne la raccolta».

1-bis.18

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo, a cui aderiscono tutti gli operatori della filiera agroalimentare, per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" alto valore qualitativo e nutrizionale».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Attuazione delle misure di contenimento) - 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Gli atti normativi di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, gli atti normativi di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2. Nelle more dell'adozione degli atti normativi di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sul la base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, 11. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni».

2.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,».

2.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,».

2.5

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi fondamentali,».

2.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, sono adottate, in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.9

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con provvedimenti provvisori con forza di legge, sentiti».

2.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere di necessità e urgenza che giustifica le misure di cui all'articolo 1, queste sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere straordinario di necessità e urgenza che giustifica la limitazione e la sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le misure previste al medesimo articolo sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.13

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, previo parere dei presidenti delle regioni interessate. A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Il presidenti delle regioni interessate trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».

2.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le seguenti: «incidendo sulle Libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate con legge o, con provvedimenti provvisori con forza di legge, sentiti».

2.18

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.19

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate secondo i dettami costituzionali, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.20

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge nei casi straordinari di necessità e urgenza, sentiti».

2.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «in casi straordinari di necessità e urgenza, con provvedimenti provvisori con forza di legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.23

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.24

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o, in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.25

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.26

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «. A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi, per l'espressione di un parere entro il termine perentorio di 5 giorni, ai».

2.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e acquisito il parere, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla trasmissione, da parte dei».

2.28

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «nonché i» con le seguenti: «acquisito il parere preventivo dei».

2.29

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e ricevuto il parere da parte dei».

2.30

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I presidenti delle regioni interessate trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».

2.31

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente attico lo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio entro il termine di 5 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati».

2.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio dei ministri entro 5 giorni».

2.33

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, per l'espressione del parere».

2.34

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.35

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, ed anche al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, per l'espressione del parere».

2.36

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».

2.50

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale di cui al comma 1-bis. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime il parere vincolante di cui al comma 1».

2.37

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio è tenuto ad illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma e a conformarsi agli indirizzi espressi dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.38

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «illustra» con le seguenti: «interviene per rendere comunicazioni».

2.39

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere».

2.40

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.41

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati con le seguenti: «al fine di conformarsi agli atti di indirizzo adottati dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.42

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

2.43

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «, ove ciò non, sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo».

2.44

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a trasmettere preventivamente un'illustrazione del contenuto dei provvedimenti da adottare ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.45

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle proprie riunioni alle Camere senza ulteriori formalità».

2.46

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette regolarmente i verbali delle proprie riunioni alle Camere».

2.47

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle riunioni, entro tre giorni dalla loro redazione, alle Camere».

2.49

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette, all'esito di ogni riunione, il verbale alle Camere».

2.51

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni; le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della salute».

2.52

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico a supporto dei provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro tre giorni dalla loro redazione e senza ulteriori formalità.».

2.53

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un quarto».

2.54

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un terzo».

2.55

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono trasmessi alle Camere entro il giorno successivo alla loro adozione, ai fini dell'espressione del parere su di essi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso dalle Commissioni entro tre giorni dall'assegnazione ed è vincolante. I provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il giorno successivo all'espressione del parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari».

2.56

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.57

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.58

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «riferisce», con le seguenti: «rende comunicazione».

2.59

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «ogni quindici giorni» con le seguenti: «ogni sette giorni».

2.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

2.61

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui

riguardino l'intero territorio nazionale».

2.62

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e ogniqualevolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità».

2.63

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».

2.0.1

[Zaffini](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.

Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione di poter concorrere per un contratto di formazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli l'A.A. 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico».

Art. 3

3.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle in cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».

3.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Ministro della salute ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».

3.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute».

3.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando contestualmente il Ministro della salute».

3.5

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento,».

3.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente restrittive» *con le seguenti parole:* «meno o ulteriormente restrittive».

3.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie ampliative rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute».

3.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Sindaci possono adottare ordinanze contingibili recanti misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza derogatorie rispetto alle misure statali e regionali solo in caso di sopravvenienza di specifiche situazioni verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso».

3.0.1

[Zaffini](#), [Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 18 settembre del 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal *virus* SARS-COV-2».

3.0.2

Moles

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

Art. 4

4.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».

4.3

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».

4.4

Candura, Fusco, Pepe, Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» aggiungere «e il Ministro della difesa».

4.5

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate. Sono esentati dall'obbligo di cui al primo periodo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

4.6

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l'onere di dimostrare la sussistenza delle

situazioni che consentono la possibilità di spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

4.7

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale».

4.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in, condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

4.0.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:

- a) i percorsi di formazione per gli operatori;
- b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;
- c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
- d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
- e) la dimensione massima dei gruppi;
- f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva redistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

4.0.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo».

4.0.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni

2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati"».

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti"».

5.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni sulle quali le singole Camere adottano un, atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti, cui il Governo è tenuto a conformarsi."».

5.4

[Pagano](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese certificate effettuate nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche sono detraibili ed equiparate alle spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.1

[Ciriani](#), [Fazzolari](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 5- bis.

(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Dopo l'articolo 92, comma 4-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserire il seguente:

"4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni

comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Esame e rinvio)

Il relatore **PARRINI** (PD) illustra il decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento prevede, a partire dal 18 maggio scorso, la cessazione delle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 19, la cui conversione in legge è prevista nella giornata odierna, e rinvia al 3 giugno la ripresa degli spostamenti interregionali, come anche quelli da e per l'estero.

Richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 14 dell'articolo 1, che attribuisce alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni l'adozione di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, pur nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Segnala, inoltre, che all'articolo 2 è disciplinato il quadro sanzionatorio.

Passa quindi a illustrare analiticamente il testo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di Contenimento della diffusione del virus. Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della Regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni future rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata al 2 giugno 2020. Fino a quella data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli

spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione. Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale. È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza. Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. In particolare, si rinvia alle sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Precisa tuttavia che, con l'entrata in vigore della legge di conversione, il limite massimo della sanzione sarà ridotto a 1.000 euro. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Introduce, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Conclude, segnalando che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per una compiuta istruttoria. Con l'occasione, sarà possibile svolgere una riflessione più approfondita anche in merito al decreto-legge n. 19, che - a suo avviso - il Senato non ha potuto esaminare in modo adeguato, data l'imminente scadenza del 24 maggio. Sarebbe opportuno, per esempio, comprendere per quale motivo il decreto-legge n. 19 è stato adottato solo molti giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio, mentre in questo caso c'è stata un'emanazione pressoché contestuale di decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, tanto più che l'assegnazione in prima lettura al Senato consente un margine di tempo sufficiente per approfondire la portata sia del provvedimento all'esame sia del decreto-legge n. 19.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta dei senatori Pagano e Augussori, propone di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 18 di domani, venerdì 22 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sarebbe opportuno segnalare la necessità di una correzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dove, a suo avviso, non si comprende a cosa si riferisca la disgiunzione "o alla disponibilità", per renderlo più facilmente comprensibile.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ritiene che il contenuto della norma sia comunque chiaro, quindi sarebbe superfluo inserire una ulteriore osservazione nello schema di parere.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile non modificare lo schema di parere trattandosi tutt'al più di una questione di *drafting*.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea che alla Camera dei deputati sono state incardinate ieri, presso la Commissione affari sociali, le proposte di legge C. 2451, C. 2479, C. 2480 e C. 2484, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus. Per evitare il rischio di una sovrapposizione con il disegno di legge n. [1795](#) e connessi, già all'esame della Commissione in sede deliberante, con cui si prevede l'istituzione di una giornata dei camici bianchi, sarebbe opportuna una concertazione tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, con riguardo al rispetto dei termini per la valutazione da parte del giudice di sorveglianza dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato l'ammissione alla detenzione domiciliare o il differimento della pena, si segnala che non sono stabiliti i

termini né per l'espressione del parere delle procure antimafia né per la comunicazione delle informazioni da parte del DAP e della Regione.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
149ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [865](#) (riconoscimento insularità), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere per un maggiore approfondimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene necessaria una pausa di riflessione su questo come su

tutti i provvedimenti che incidono sui rapporti con il Governo della Repubblica popolare cinese, anche per stimolare il Governo italiano a prendere posizione affinché la controversia con la regione amministrativa speciale di Hong Kong sia risolta in modo democratico e pacifico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) evidenzia che la richiesta di rinvio è stata giustificata da esponenti dello stesso Gruppo in due modi differenti: da un lato, per esigenze di un'analisi più approfondita e, dall'altro, per ragioni di natura politica.

Pur esprimendo una netta condanna delle repressioni poste in atto nei confronti dei manifestanti, in continuità con la linea politica da sempre espressa dal Partito democratico sulla tutela dei diritti umani, sottolinea che tale argomento dovrebbe essere affrontato nella sede di merito, mentre la Commissione, in questo caso, è chiamata a esprimere un parere di costituzionalità su un accordo già concluso tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), a integrazione del suo intervento, precisa che la richiesta di rinvio è necessaria per un'analisi approfondita della questione delle proteste dei cittadini della provincia autonoma di Hong Kong, in attesa che il Governo italiano chiarisca la sua posizione in merito.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), concordando con le considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il rinvio della votazione dello schema di parere sarebbe giustificato solo se motivato dalla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento. In questa sede, infatti, la Commissione deve esprimersi sui profili di costituzionalità del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto tra i Governi italiano e cinese il 23 marzo dello scorso anno.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur convenendo sul fatto che in questa sede la Commissione debba esprimersi solo sulla costituzionalità del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia opportuno cogliere l'occasione per compiere un gesto simbolico. Pertanto un rinvio, anche di un solo giorno, sebbene non sufficiente, sarebbe in ogni caso significativo per richiamare l'attenzione sul problema della repressione violenta delle manifestazioni di Hong Kong.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che, se la richiesta di rinvio è sostenuta da motivazioni di natura politica, allora è preferibile procedere subito alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), nel concordare con il senatore Bressa, ribadisce che, in questa sede, la Commissione affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi su un accordo, concluso lo scorso anno, volto non solo a eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, ma anche a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che i rilievi formulati non riguardano la finalità del provvedimento, in sé condivisibile.

La Commissione respinge la proposta dei senatori Iwobi e Augussori di rinviare la votazione sullo schema di parere.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"*

(1798) *COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali*

- e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenuti cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, di cui è prima firmataria, con i quali si intende dedicare la Giornata dei camici bianchi anche al sacrificio dei volontari, che hanno svolto un ruolo fondamentale, accanto al personale medico e sanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, che - analogamente alla proposta della senatrice Papatheu - è volto a celebrare la memoria di tutti coloro che durante l'emergenza sanitaria hanno dato il proprio contributo, in qualche caso con il sacrificio della vita. Di conseguenza, bisognerebbe modificare la denominazione della Giornata, da dedicare pertanto ai professionisti e agli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.

Inoltre, come già segnalato in altra sede, nella seduta del 21 maggio, ribadisce l'esigenza di valutare il rischio di una sovrapposizione tra i disegni di legge in titolo e le proposte di legge n. 2451, n. 2479, n. 2480 e n. 2484, già all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus.

Il **PRESIDENTE** precisa di avere avviato a tale riguardo una interlocuzione con il Presidente del Senato, che non ha ravvisato il rischio di sovrapposizione tra i provvedimenti citati: quelli in esame riguardano infatti l'istituzione di una giornata dedicata all'impegno dei camici bianchi, mentre quelli in discussione alla Camera hanno ad oggetto una giornata in memoria delle vittime del coronavirus. Una parziale sovrapposizione, tuttavia, potrebbe determinarsi in caso di approvazione dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore **CORBETTA** (*M5S*), alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, con l'auspicio che possa essere reintrodotta nel testo attualmente all'esame della Camera. La proposta, infatti, è volta alla messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid-19.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. - Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Esame e rinvio)

La relatrice [PINOTTI](#) (PD), riservandosi di illustrare il disegno di legge in titolo in modo più dettagliato nella prossima seduta, ne anticipa il contenuto.

Alla luce dell'enorme contenzioso determinato dalla sovrapposizione delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene necessario costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali e introdurre una clausola di supremazia statale nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Evidenzia che, nel corso dell'emergenza sanitaria, la contrapposizione tra le linee indicate dal Governo e i provvedimenti talvolta adottati dalle singole Regioni è risultata particolarmente evidente e ha determinato differenze sostanziali sul territorio, che bisognerebbe evitare specialmente in una situazione di crisi.

Pertanto, ritiene indispensabile tale intervento, per risolvere una delle criticità emerse dopo la riforma del Titolo V.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1795](#)

Art. 1

1.1

[Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico e sanitario", con le seguenti:

"Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario".

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

"Istituzione della Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario"

1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «Giornata dei camici bianchi» con le seguenti «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali» e sostituire le parole «del personale medico e sanitario» con le seguenti «dei suddetti soggetti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente «Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali»

1.3

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Minuto](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Carbone](#), [Giammanco](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Modena](#), [Causin](#), [Siclari](#), [Serafini](#), [Pagano](#), [Lonardo](#), [Dal Mas](#), [Romani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Barachini](#), [Damiani](#), [Moles](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Binetti](#), [Rossi](#), [Masini](#), [Caliendo](#), [Ronzulli](#), [Cangini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020."

1.4

[Papatheu](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. In occasione della Giornata, le pubbliche amministrazioni, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sull'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quale operatore sanitario, e del volontariato, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e formativo.»

Art. 2

2.0.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Maiorino](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Moronese](#), [Pesco](#), [Nocerino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2- bis

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, per la messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid 19)

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«4. Al fine di rendere omaggio alla memoria dei cittadini deceduti per pandemia da Coronavirus, i comuni provvedono a porre a dimora un albero nel proprio territorio per ogni loro cittadino deceduto.

5. Per la determinazione numerica degli alberi da porre a dimora per singolo comune, i competenti uffici comunali si avvalgono dei dati a disposizione della Protezione civile al termine dello stato di emergenza previsto con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

2. Il titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113 è sostituito con il seguente: "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica e per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Istituzione della Giornata dei camici bianchi e messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus»

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (ant.) del 27/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 27 MAGGIO 2020
151ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 2.300 e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare la votazione sullo schema di parere, in quanto a breve scadrà il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene preferibile procedere intanto alla votazione sullo schema di parere sull'emendamento in esame, che potrà comunque essere integrato successivamente, come è prassi, anche in sede di Sottocommissione per i pareri.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta del senatore Augussori di rinviare la votazione sullo schema di parere, che la Commissione respinge.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dalla relatrice, che risulta accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una seduta della Sottocommissione per i pareri non appena possibile, per l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.300 della Relatrice al disegno di legge n. [1774](#), e una ulteriore seduta plenaria per le ore 8,45 di domani, giovedì 27 maggio, per il seguito

della discussione in sede deliberante sul disegno di legge n. 1795 e connessi, qualora pervenga in tempo utile il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 27 maggio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 28/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1795\)](#) *Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi*
[\(1778\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPTAEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"*
[\(1798\)](#) *COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali*
- e petizione n. 566 ad essi attinente
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.2 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Propone quindi di sospendere la seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio, già riunita per esaminare testo ed emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,25.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso il parere che sarà trasmesso a breve: poiché è ormai imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla non appena saranno sospesi i lavori dell'Aula.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,40.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.2 è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, a cui ha aggiunto la propria firma la senatrice Papatheu. Presenta, in qualità di relatore, l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2 (testo 3), che risponde all'esigenza di estendere le celebrazioni al personale infermieristico e ai volontari, pur lasciando immutata la denominazione - prevista originariamente - di "Giornata dei camici bianchi", in quanto immediatamente evocativa del suo significato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota che non vi è un riferimento al personale infermieristico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) precisa che il personale infermieristico è ricompreso nella categoria del personale sanitario, cui peraltro si riferisce anche il testo base.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 3), sul quale è stata informalmente raggiunta un'intesa fra tutti i Gruppi. Ciò risponde all'esigenza di esprimere una posizione unanimemente condivisa sul provvedimento. Per lo stesso motivo, il parere sui restanti emendamenti è contrario.

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione, anche in segno di riconoscimento dell'iniziativa intrapresa per giungere a una posizione unanime.

L'emendamento 1.1 decade per assenza della proponente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e accolto l'emendamento 1.2 (testo 3).

Risulta assorbito l'emendamento 1.3, mentre l'emendamento 1.4 decade per assenza della proponente.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa alla votazione dell'articolo 2 e del relativo emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2.

Successivamente, è posto ai voti e approvato l'articolo 3, sul quale non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. [1778](#) e [1798](#), nonché la petizione n. 566.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1795](#)

Art. 1

1.2 (testo 3)

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.".

1.2 (testo 2)

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita la Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.".

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sostituire le parole «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1778
XVIII Legislatura

Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

Titolo breve: *Giornata dei camici bianchi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 156 \(ant.\)](#)

19 maggio 2020

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 135 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 156 (ant.) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
156^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che è richiesto il parere della Commissione sui disegni di legge n. 1778, recante "Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico", n. 1795, recante " Istituzione della Giornata dei camici bianchi" e n. 1798, recante " Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali", assegnati in sede deliberante alla Commissione affari costituzionali.

Propone di esaminarli in sede di Sottocommissione per i pareri in una seduta da convocare la prossima settimana, ovvero, se vi fossero ragioni di particolare urgenza, anche nella corrente settimana.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, volto a definire con norme di rango primario il quadro ordinamentale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi recanti misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica e a tipizzare in un atto di rango primario tali misure. Ricorda i numerosi provvedimenti che si sono succeduti dall'inizio dell'emergenza, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti interministeriali, cui si sono aggiunti provvedimenti di Presidenti di giunta regionale e di Sindaci: lo stratificarsi di più provvedimenti ha reso necessario un riordino della normativa, per chiarire finalità e modalità di adozione dei provvedimenti e il rapporto tra tipi di provvedimenti diversi. Il decreto-legge

in esame elenca le misure applicabili per contrastare l'emergenza; in particolare, l'articolo 1 dispone che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia. Passa quindi a illustrare le misure di maggiore interesse della Commissione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), i), m), n), p), q), r), e t).

Segnala che, a norma dell'articolo 2, le misure di contenimento di volta in volta necessarie sono adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; la Camera dei deputati ha approvato integrato l'articolo prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Camere ogni quindici giorni. L'articolo 3 stabilisce che le regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, ma solo nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, mentre l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale. Dopo aver richiamato brevemente i contenuti degli articoli 1-bis e 4-bis, introdotti dalla Camera dei deputati, nonché degli articoli 5 e 6, conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo la senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), che considera il provvedimento in esame, assai incisivo anche in molti settori di competenza della Commissione, l'ennesimo atto che mortifica il ruolo del Parlamento, il quale andrebbe non solo informato bensì coinvolto in scelte così rilevanti per il Paese. Dopo aver sottolineato come sarebbe stato necessario disporre di un tempo più ampio per esaminare tale decreto-legge, rivolge un appello a tutti i senatori, anche della maggioranza, affinché valutino la scelta così operata di legittimare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati e quelli futuri: si tratta di provvedimenti non sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica e la cui democraticità, a suo giudizio, è dubbia, considerato che per la loro adozione non si riconosce alle Camere alcun ruolo effettivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti agli emendamenti della relatrice 6.100 e 7.0.100. Comunica che la relatrice ha presentato un testo corretto del suo emendamento 2.200, nonché un testo corretto dell'emendamento 4.100, che riferisce il richiamo alla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 a tutti gli articoli del decreto-legge in esame che lo richiamano.

Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.7 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.72 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.6 (testo 2), 1.0.7 (testo 2), 1.0.17 (testo 2), 1.0.18 (testo 2), 2.77 (testo 2), 2.106 (testo 3), 2.117 (testo 2), 2.0.4 (testo 3), 2.0.14 (testo 2),

2.0.24 (testo 3), 2.0.41 (testo 2), 6.7 (testo 2), 7.0.13 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3). È stata inoltre presentata una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/1774/9/7.

Comunica inoltre che la senatrice Iori ha ripristinato il testo originario dell'emendamento 2.0.30, ritirando l'emendamento 2.0.30 (testo corretto).

Tutti questi testi sono pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Vono ha aggiunto la propria firma ai seguenti ordini del giorno ed emendamenti: G/1774/7/7, G/1774/10/7, 1.0.3 (testo 2), 1.0.6 (testo 2); 1.0.8; 2.14; 2.16; 2.27; 2.51; 2.99; 2.0.44; 2.0.50; 7.0.19; 7.0.24 e 7.0.26. Il senatore Durnwalder aggiunge la propria firma all'emendamento 1.36.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) e il sottosegretario [DE CRISTOFARO](#) rinunciano a svolgere la replica

Il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) interviene sull'ordine dei lavori riportando le voci sempre più insistenti secondo le quali il Governo si appresterebbe a porre la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo. Dopo un chiarimento procedurale del [PRESIDENTE](#), sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda con l'esame e la votazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa dei prescritti pareri, propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 13,30.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Mantovani ha ritirato l'emendamento 2.0.46, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/24/7, al quale aggiungono la firma le senatrici Granato, Corrado, De Lucia, Montevicchi, Russo e Vanin.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.23 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 7.0.13 (testo 3).

Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono stati trasmessi i prescritti pareri; alla luce delle informazioni disponibili circa i tempi per l'acquisizione di tali pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1774](#)

G/1774/9/7 (testo 2)

[Augussori](#), [Saponara](#), [De Vecchis](#), [Rufa](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Zuliani](#), [Pillon](#), [Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Lucidi](#), [Iwobi](#), [Stefani](#), [Corti](#), [Borgonzoni](#), [Arrigoni](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Nisini](#), [Campari](#), [Rivolta](#), [Vallardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Fusco](#), [Lunesu](#), [Tosato](#), [Ostellari](#), [Marti](#), [Faggi](#), [Pazzaglini](#), [Candura](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Grassi](#), [Ripamonti](#), [Pepe](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020

G/1774/24/7

[Mantovani](#), [Granato](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

per l'efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei servizi per la didattica e per la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti, genitori e del personale, si reputa necessaria l'istituzione di una rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione;

attraverso di essa, all'occorrenza, si erogano tutte le attività di didattica a distanza comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione, per l'efficientamento delle attività amministrative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 1

1.7 (testo 2)

[Faraone](#), [Sbrollini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.12 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Verducci](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* ", secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";
- b. *aggiungere in fine il seguente periodo:* "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1".

1.23 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a), nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche nonché nei casi di accertate gravissime lacune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva;"

1.68 (testo 2)

[Augussori](#), [Saponara](#), [De Vecchis](#), [Rufa](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Zuliani](#), [Pillon](#), [Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Lucidi](#), [Iwobi](#), [Stefani](#), [Corti](#), [Borgonzoni](#), [Arrigoni](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Nisini](#), [Campari](#), [Rivolta](#), [Vallardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Fusco](#), [Lunesu](#), [Tosato](#), [Ostellari](#), [Marti](#), [Faggi](#), [Pazzaglini](#), [Candura](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Grassi](#), [Ripamonti](#), [Pepe](#)

1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i

candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

2. *Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

3. *Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :*

«d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

4. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».

1.57 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.72 (testo 2)

[Faraone](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività di istruzione domiciliare di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche qualora gli studenti con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza ne facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti in possesso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel limite delle ore settimanali ad essi assegnate e se non impegnati in altra attività didattica.

7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.73 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.

11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto a decorrere dall'8 giugno davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)

[Augussori](#), [Saponara](#), [De Vecchis](#), [Rufa](#), [Pucciarelli](#), [Pergreffi](#), [Zuliani](#), [Pillon](#), [Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Lucidi](#), [Iwobi](#), [Stefani](#), [Corti](#), [Borgonzoni](#), [Arrigoni](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Nisini](#), [Campari](#), [Rivolta](#), [Vallardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Fusco](#), [Lunesu](#), [Tosato](#), [Ostellari](#), [Marti](#), [Faggi](#), [Pazzaglini](#), [Candura](#), [Sbrana](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Grassi](#), [Ripamonti](#), [Pepe](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« *7-bis.* Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.77 (testo 3)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«*8-bis.* Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* non determinano oneri economici aggiuntivi.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ».

1.0.6 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#), [Vono](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa."

1.0.7 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;»

1.0.17 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un

triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio

idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.

1.0.18 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando

i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.

Art. 2

2.77 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Verducci](#), [Nugnes](#), [Fattori](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di

inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-*bis*. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.106 (testo 3)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.117 (testo 2)

[Sbröllini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la *privacy* dei flussi di informazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

2.0.4 (testo 3)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1 - bis

(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

1. All' articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies* - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

1-*quaterdecies* - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quinquiesdecies* - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.14 (testo 2)

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In deroga all'articolo 17-*octies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2019/2020, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.24 (testo 3)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di

formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-*quater*. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.30

[Iori, Assuntela Messina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

2.0.41 (testo 2)

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «*Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado*».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite 'Commissioni tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente

abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopraccitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "*Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021*" redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziare su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

Art. 4

4.100 (testo corretto)

La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18," *inserire ovunque ricorrono le seguenti*: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Art. 6

6.100/1

[Romano](#)

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza legato al Covid-19, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.»

6.100/2

[Romano](#)

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul *budget* assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. Le procedure concorsuali di cui al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.»

6.7 (testo 2)

[Campari](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.

Art. 7

7.0.13 (testo 3)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.13 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

« Art. 7- bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.18 (testo 3)

[Borgonzoni](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Barbaro](#), [Saponara](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.100/1

[Moles](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»

1.4.2.2. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.2.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 135 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLLINA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1800) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella mattinata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informative sul provvedimento in titolo.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sarebbe stato preferibile valorizzare, nell'effettuazione dell'indagine epidemiologica, i Dipartimenti di prevenzione, che in questo ambito posseggono competenze ed esperienze ampiamente rodute. Ritiene che sia difficilmente comprensibile il motivo che ha indotto il Governo ad affidare i compiti in materia alla Croce Rossa Italiana.

Rileva che occorrerebbe un chiarimento sul numero dei congelatori previsti, che appare sproporzionato in eccesso rispetto al numero dei *test* programmati.

Si domanda infine cosa abbia spinto il Governo a immaginare la creazione di una nuova, ulteriore banca dati, quando sarebbe stato preferibile valorizzare i *data base* già esistenti, rendendoli interoperabili.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) rileva che anche il provvedimento in esame si iscrive nel novero di interventi con i quali si dà mostra di voler accelerare i processi decisionali, per determinare una sensazione di efficienza cui, nella realtà, corrisponde un basso livello di efficacia.

Quanto al ruolo attribuito alla Croce Rossa Italiana, si associa ai rilievi formulati dalla senatrice Fregolent, sottolineando che la scelta compiuta dal Governo appare poco coerente con la finalità di valorizzare e potenziare la medicina territoriale. Si domanda se la scelta risponda ad un'esigenza di sistema o sia legata all'esigenza contingente di ridare smalto e prestigio ad un ente dall'immagine un po' appannata.

Conclude rilevando che urgono interventi di reale cambiamento e miglioramento del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di una complessiva semplificazione burocratica, e che il provvedimento in esame sembra muoversi in tutt'altra direzione.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il fine del provvedimento è lodevole ma il mezzo prescelto potrebbe essere inadeguato oltre che tardivo, mancando un piano nazionale antipandemia e di sorveglianza epidemiologica entro cui avrebbe dovuto essere tempestivamente inserito, definito ed implementato in accompagnamento al *lockdown* uno studio di tale natura. Saggiunge che di questa tardiva indagine non si sa quando saranno disponibili i risultati, e che le Regioni peraltro hanno adottato protocolli propri utilizzando test differenti senza standard di riferimento nazionale sui tamponi (a fronte di una media nazionale di 61 per 100.000 abitanti al giorno, si va dai 17 della Puglia ai 166 della Valle D'Aosta), che nella migliore delle ipotesi depotenziano, se non inficiano *ex ante*, la App Immuni, che per definizione è uno strumento "tampone-dipendente".

Rileva che si continua a perpetuare un utilizzo distorto della decretazione sostitutiva senza soluzione strutturale ed organica delle carenze, omissioni e criticità che si continuano a perpetrare sia sul versante dei flussi che della prevenzione, tanto nella programmazione previsionale che nell'azione. Sottolinea che il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica avrebbe dovuto guidare il processo, basato e alimentato da dati ed informazioni di carattere statistico, epidemiologico e predittivo di assoluta consistenza scientifica indispensabili per la messa in campo di una strategia integrata per "testare", "tracciare" e "trattare" con tempestività e appropriatezza.

Nota che non è stata data nemmeno contezza di aver messo in campo un sistema per poter monitorare efficacemente l'evoluzione del contagio, che consenta di valutare con oggettività le azioni intraprese per correggere o limitarne gli effetti.

Evidenzia lacune ed omissioni, amplificate nel quadro incerto di orientamenti variabili senza adeguato monitoraggio e controllo della gestione sanitaria nella cosiddetta fase 2, perpetrate nel decreto-legge n. 33 del 16 maggio, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio e nel Titolo I del decreto-legge n. 34 del 19 maggio in violazione di principi e diritti fondamentali, in specie del ruolo centrale dal Parlamento, disattendendosi l'assetto ordinamentale e competenziale nel caso di pandemia di cui all'articolo 117 lett. *g*) Cost. in materia di tutela, controllo e sorveglianza epidemiologica nazionale in combinato disposto con l'articolo 120 Cost. a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia repubblicana.

Rileva che si continua ad assistere a decretazione che tratta tutto lo scibile per addossare ad altri le responsabilità di decisioni già prese con i relativi ritardi, come lamentato da taluni governatori che sostengono la maggioranza, anziché intervenire su questioni di primaria necessità e importanza presupposte anche a qualsivoglia indagine siero epidemiologica per arrivare a dare risposte concrete e immediate in emergenza. Al riguardo, segnala il problema della mancanza di reagenti, senza i quali non c'è attivazione dei tamponi indispensabili per gli interventi di contenimento dell'epidemia e per la diagnosi e la cura precoce: ciò, stante l'impossibilità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva presa in carico dei pazienti sul territorio, con i risultati di cui oggi si dibatte.

Stigmatizza la mancanza di una *governance* nazionale dei flussi informativi di monitoraggio e di sorveglianza delle curve epidemiche, a cominciare dalla garanzia di puntuale rilevazione dei 21 indicatori previsti dal decreto del Ministero della Salute del 30 aprile scorso. Il primo *report* disponibile ne è a suo avviso controprova, posto che 16 (tra indicatori di processo e di risultato) dei 21 indicatori prescritti risultano totalmente disattesi e, quindi, non utilizzabili per l'applicazione degli algoritmi e la definizione del livello di rischio.

Si domanda come si possa pretendere, con la circolare del 22 maggio n. 0017644, che piccole realtà, prevalentemente dedicate ad attività commerciali, siano trattate quanto ad adempimenti burocratici alla stregua di grandi organizzazioni aziendali, come fossero tutti dei mega centri commerciali. Si perpetua così, a giudizio dell'oratrice, lo scarico di responsabilità, nel contrasto dell'epidemia, fino ad arrivare al singolo cittadino, sormontato di obblighi e procedure che ben difficilmente potrà assolvere ancorché di

fatto sia noto che i risultati più efficaci di contenimento del contagio siano stati proprio i comportamenti responsabili dei singoli a seguito di poche semplici regole comportamentali di distanziamento sociale, igiene e uso delle mascherine.

Ferme restando le considerazioni svolte, si riserva a nome del proprio Gruppo ogni definitiva, diversa determinazione in esito a verifica della disponibilità della maggioranza ad accogliere alcune proposte sistematiche della sua parte politica, anche recependo contributi correttivi e migliorativi in sede emendativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, caratterizzato da un protocollo metodologico preciso, persegue due obiettivi principali: valutare la risposta anticorpale al *virus* e costruire una banca dati sierologica anche in vista di indagini future.

Sottolinea che gli esperti sentiti nel corso delle audizioni informali hanno evidenziato diversi punti di forza dell'indagine epidemiologica prevista dal provvedimento in esame: la stratificazione del campione, la ricomprensione nello stesso di tutti i settori lavorativi e l'affidabilità della tipologia di *test*, che secondo studi recentemente pubblicati raggiunge il 99 per cento di sensibilità.

Fa rilevare che la Croce Rossa Italiana è stata scelta in ragione della necessità di avere un soggetto terzo, ciò che è elemento di garanzia di dati standardizzati. Saggiunge che detta scelta è altresì finalizzata a preservare il personale sanitario, che in questa fase è già sottoposto a carichi di lavoro gravosi, da incombenze ulteriori, fermo restando che le regioni hanno la possibilità di ricorrere ai propri operatori.

Quanto alla questione del numero di congelatori, evidenzia che esso è tutt'altro che spropositato se si pensa che il materiale che verrà acquisito è funzionale anche a indagini successive.

Riguardo al tema delle banche dati, ritiene che la decisione di creare un nuovo *data base* sia da difendere in quanto funzionale a evitare distorsioni nell'acquisizione dei dati e a garantire l'auspicata stratificazione dell'indagine.

Fa infine notare che l'indagine epidemiologica in discorso, del tutto analoga a quelle svolte da altri paesi, come ad esempio la Spagna, non è volta a valutare l'andamento del contagio ma piuttosto a "scattare una fotografia" della situazione attuale.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo giovedì 28 maggio.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) auspica un termine più ampio.

La Commissione conviene infine sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il predetto termine alle ore 12 del prossimo venerdì 29 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema

di allerta COVID-19

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1786, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1799 e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1786, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1799, recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Il [PRESIDENTE](#) propone di abbinare il predetto disegno di legge al disegno di legge n. 1786, considerato che presso la Commissione di merito si sta svolgendo degli stessi un esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Boldrini ad illustrare la propria proposta di parere.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD), anche alla luce della documentazione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al disegno di legge n. 1786, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), relativamente al decreto-legge n. 28, reputa che, per quanto competenza della Commissione, ancora una volta venga chiesto un parere senza mettere a disposizione le evidenze, in fatto e in diritto, in punto di legittimità della decisione già presa su di un modello di tracciamento che potrebbe incidere, in futuro, sui diritti fondamentali di tutela dei dati sensibili e di salute dei cittadini.

Rileva che dal disegno di legge di conversione del predetto decreto non è dato neppure capire se i diritti in discorso saranno soggettivamente e oggettivamente tutelati, al di là delle questioni legate al decentramento o alla centralizzazione della piattaforma e all'effettività della dichiarata caratteristica di *open source* dell'applicazione.

Osserva inoltre che la scelta dell'app è stata fatta su disegni e non su effettiva verifica di funzionalità e,

di conseguenza, nonostante la tardiva pubblicazione dei codici sorgente è difficile "ieri per oggi" verificarne la sicurezza.

Trova inoltre incomprensibile, venendo al merito del decreto-legge n. 29, perché non sia stato previsto, tra gli innumerevoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come assicurare tutela sanitaria protetta, in regime di detenzione senza soluzione di continuità, per coloro che sono soggetti a restrizioni della libertà, stabilendo ad esempio che allo scopo possa essere utilizzato o un ospedale o una caserma dismessi.

Annuncia pertanto, in questa fase, voto contrario, soprattutto per la scarsa considerazione che viene mostrata nei riguardi delle Commissioni, con la lacunosità dei documenti di accompagnamento e l'indisponibilità al miglioramento dei provvedimenti in sede emendativa.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario, ritenendo che l'applicazione non verrà adottata dal necessario numero di cittadini e non sarà pertanto efficace, pur mettendo a rischio dati estremamente sensibili: si tratta di uno strumento inadeguato, che rischia di fornire false sicurezze agli utenti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva che l'app immuni è solo uno degli strumenti messi in campo dal Governo per contrastare il COVID-19: nessun intervento è di per sé risolutivo ma non si può lasciare nulla di intentato. Ritiene che in ogni caso l'applicazione rappresenterà un valore aggiunto per la tempestività della diagnosi e della presa in carico. Fa conclusivamente rilevare che in questa materia lo scetticismo può creare un clima sfavorevole al successo dell'intervento.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che l'applicazione non è uno strumento diagnostico e faticherà in ogni caso a raggiungere il necessario numero di adesioni: si tratta di un intervento pensato male, che non fornisce neppure garanzie sul piano della protezione dei dati sensibili. Ritiene che occorrerebbe, quanto meno, prevedere una specifica fattispecie di reato quale deterrente alla diffusione dei dati.

Dichiara conclusivamente voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta in votazione ed approvata.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

(1798) COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) riferisce sui disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1778, d'iniziativa della senatrice Papatheu e altri, prevede l'istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e infermieristico», con l'obiettivo di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale del 2020. Si prevede che nella giornata del 20 febbraio (data in cui è stato individuato il primo caso di contagio da Covid-19) di ciascun anno siano organizzate iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado la consapevolezza dell'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari. Secondo quanto previsto dal disegno di legge, sarà anche un giorno dedicato alla memoria del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.

Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma della senatrice Bernini, che prevede l'istituzione della «Giornata dei camici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di legge n. 1798, d'iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la data dell'11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».

I tre disegni di legge sono esaminati congiuntamente dalla 1ª Commissione, che ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1795, in quanto sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi.

In conclusione, il relatore rileva che occorrerebbe, a suo avviso, offrire il giusto riconoscimento a tutte le persone che si sono adoperate, anche con sacrificio personale, per evitare il tracollo del sistema sanitario nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, senza focalizzare l'attenzione su una o più categorie professionali in particolare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), premesso che l'esperienza drammatica vissuta dal Paese ha lasciato su tutti dei segni profondi, osserva che medici ed infermieri sono statisticamente quelli più colpiti e che, se è giusto da un lato ricordare tutti coloro che si sono adoperati per la tenuta del sistema, è nondimeno sbagliato porre tutti sullo stesso piano, perdendo di vista apporti, competenze e specificità.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) trova del tutto condivisibili le iniziative legislative in esame, ritenendo necessario dare atto dell'impegno e dei sacrifici di quanti hanno operato sul fronte del COVID-19. Reputa tuttavia che, sul piano della formulazione, il testo base adottato dalla Commissione di merito debba essere migliorato, mediante l'introduzione di un più corretto riferimento alle figure professionali previste dalla normativa vigente.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che i disegni di legge in esame rappresentino solo un primo passo: si augura che si manterrà analoga unione di intenti quando si discuterà del cosiddetto scudo penale per i professionisti che hanno operato in prima linea, di rinnovi contrattuali e di concorsi basati esclusivamente sul merito. Fa rilevare che se in questo frangente il Servizio sanitario ha retto è stato solo ed esclusivamente grazie alla dedizione degli operatori.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) è dell'avviso che non tutto il personale debba essere necessariamente posto sullo stesso piano, essendo viceversa necessario dare un riconoscimento al merito e alle specificità.

Soggiunge che servirebbero anche azioni concrete a supporto dei professionisti sanitari: ad esempio, si sarebbe dovuto riconoscere a coloro che hanno operato in prima linea un premio di natura economica, che tuttavia il Governo non ha previsto.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), in sede di replica, osserva che occorre ben sì riconoscere il merito, ma tenendo presente che impegno e abnegazione non sono appannaggio solo di alcune categorie.

Il rappresentante del GOVERNO, nel manifestare apprezzamento per i disegni di legge in esame, suggerisce di valutare la possibilità di prevedere la celebrazione del Servizio sanitario nazionale *tout court*, piuttosto che quella delle singole categorie.

Il [PRESIDENTE](#), attesa l'urgenza di rendere il parere, propone di conferire mandato al relatore

a redigere un parere favorevole, corredato da un'osservazione che richiami l'attenzione sull'ambito soggettivo della celebrazione, come ribadito dallo stesso relatore in sede di replica.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che la sua parte politica non è contraria alla soluzione prospettata dal Presidente, purchè si tratti di coinvolgere nella giornata del ricordo anche altre categorie di operatori e non di celebrare il Servizio sanitario nazionale *tout court*.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore nei termini precisati dal Presidente.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (n. 456)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (*PD*), in qualità di relatore, introduce i temi dell'affare in titolo e riepiloga le risultanze della fase istruttoria, svolta tramite audizioni informali.

Illustra, quindi, lo schema di risoluzione da lui redatto, pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto dello schema di risoluzione a sua prima firma, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 20 maggio ed in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. [1800](#) (decreto-legge n. 30 del 2020 recante studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12a Commissione,

premessi che:

il 20 febbraio 2020 nel nostro Paese ha avuto inizio l'epidemia SARS-CoV-2, quando un paziente ricoverato all'Ospedale di Codogno (Lodi) è risultato positivo ad un nuovo Coronavirus Covid-19;

da allora il numero delle persone decedute è di 32.877 e, secondo quanto riportato dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno contratto il *virus* è pari a 230.158;

per cercare di contrastare il diffondersi dell'epidemia, caratterizzata da rapida diffusione del contagio a causa della infettività dell'agente patogeno, il Governo ha adottato, tra le altre, misure finalizzate al potenziamento del sistema sanitario, alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, all'assunzione e al reclutamento di medici, infermieri e altri operatori sanitari, all'istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), all'aumento del numero di posti letto di terapia intensiva, passato da 5.179 a 8.679 e ora a 11.091 grazie a quanto previsto dal decreto-legge c.d. "Rilancio", pari al 115 per cento in più rispetto al numero di posti disponibili nella fase precedente all'emergenza;

le misure di limitazione della mobilità (c.d. *lockdown*), adottate progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base, R_t) e nel preservare, in modo importante, dall'ondata epidemica le Regioni del centro e del sud del Paese e delle isole, nonché nello scongiurare il rischio potenziale di tracollo del SSN nelle regioni più colpite del Nord;

si è passati, infatti, grazie alle misure di *lockdown* da un indice di contagiosità (R_t) pari al valore di 3-3,5 (indicante che ogni contagiato trasmetteva a sua volta il contagio a 3-3,5 altre persone, quindi ad un esponenziale aumento dei casi totali) a un valore, alla data del 12 maggio 2020, compreso tra 0,5 e 0,7 (per cui per ogni 100 casi positivi, al termine del decorso del contagio si aveva la trasmissione solamente a 50-70 nuovi casi); ciò ha consentito di ridurre via via l'incidenza di nuovi casi, così come dei malati, delle complicanze, della necessità di posti letto ospedalieri e, soprattutto dei posti occupati nelle terapie intensive e dei decessi;

le misure adottate - in particolare con il decreto-legge c.d. "Cura Italia" e ora con il decreto-legge c.d. "Rilancio" - in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio - danno la misura dello sforzo straordinario compiuto, per dare risposte adeguate alla situazione drammatica e di assoluta emergenza che il Paese sta attraversando, nonché alle criticità e ai problemi inediti (a causa della novità del *virus* e della carenza di conoscenze virologiche, epidemiologiche, immunologiche, cliniche, farmacologiche) che si sono affrontati in questi ultimi tre mesi nella gestione dell'epidemia, messi chiaramente in evidenza anche dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (Atto n. 456);

infatti le risposte date - soprattutto nella fase iniziale dell'epidemia - sono state elaborate necessariamente in condizioni di urgenza ed emergenza e pur tuttavia erano indispensabili per contrastare quanto più possibile il diffondersi dell'epidemia e per garantire, in condizioni di enorme difficoltà, assistenza e cure a tutti i cittadini affetti da Covid-19. È stata proprio la situazione di assoluta emergenza a rivelare alcune fragilità del sistema, quali:

- a) un modello assistenziale obsoleto, troppo centrato sull'assistenza ospedaliera, più costosa e tardiva rispetto alle necessità di diagnosi precoce e di prevenzione delle complicanze della sindrome SARS-COV-2;
- b) la difficoltà di individuazione dei soggetti malati o comunque portatori del *virus* attraverso l'analisi di tamponi molecolari e/o con analisi di siero prevalenza;
- c) l'esistenza di una catena decisionale troppo lunga e non sufficientemente definita che ha portato spesso a momenti di incoordinazione tra la responsabilità dello Stato di definire le scelte strategiche

le Regioni, attuatrici ed organizzatrici degli interventi a livello territoriale;

a queste criticità il Governo, di concerto con le Regioni, sta continuando a dare risposte nell'ottica di superare la fase emergenziale, traendo insegnamento dalle evidenze scientifiche e dalle puntuali analisi a livello statistico dei risultati, per cercare di delineare, in modo lungimirante, un sistema sanitario più solido e più vicino ai cittadini;

nell'ambito dei 3 miliardi e 250 milioni di euro stanziati per la sanità nell'ultimo provvedimento del Governo, sono previsti interventi:

a) per il territorio:

- l'implementazione dell'assistenza domiciliare;
- il potenziamento dell'attività di sorveglianza attiva in tutte le Regioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- l'incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite (RSA), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti;
- l'aumento della funzionalità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità, mediante l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, anche a supporto delle suddette USCA; il monitoraggio domiciliare anche attraverso l'uso di un applicativo di telefonia mobile (c.d. *app Immuni*) al fine di migliorare la diagnosi precoce e di coordinare al meglio i servizi d'assistenza necessari ai pazienti;
- l'integrazione delle USCA con la figura degli assistenti sociali;
- la previsione di attivare specifiche strutture residenziali territoriali laddove per applicare le misure di isolamento domiciliare e di quarantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario disporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, fondamentali ad impedire il contagio intrafamiliare;

b) per gli ospedali:

- la previsione di istituire e/o di incrementare stabilmente nella rete ospedaliera i *Covid-Hospital*, strutture ad alto valore aggiunto in termini di innovazione, tecnologia e competenze, dedicati esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19;
- il consolidamento di 3.500 posti in terapia intensiva tra i nuovi fin qui istituiti e l'incremento stabile di 4.225 posti letto di terapia semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in terapia intensiva;
- la ristrutturazione e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e l'acquisto delle *Covid Ambulance* ad alto biocontenimento;

c) per il personale:

- l'incremento delle risorse per straordinari, indennità contrattuali, produttività e risultato del personale ospedaliero;
- le risorse per ulteriori assunzioni in ambito ospedaliero e del SSN;
- l'incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica, con particolare riferimento alle borse in anestesia e rianimazione, medicina d'urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti;

d) per la ricerca:

- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;

il Governo e il Parlamento hanno inoltre istituito un apposito fondo, previsto dall'articolo 22-bis del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti nell'ambito del loro impegno nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel decreto-legge c.d "Rilancio" le suddette iniziative sono state estese a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;

premesse inoltre che:

dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta fase due - nell'attesa di un vaccino o di un farmaco antivirale efficaci per uso di massa o di una notevole attenuazione della virulenza del *virus* - è emersa la necessità che la fase 2 sia improntata a logiche di flessibilità nell'adottare ed, eventualmente, implementare le misure di isolamento con preparazione del Dipartimento di Prevenzione delle ASL e con l'attivazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel segnalare casi sospetti; di coordinazione a livello regionale, europeo ed internazionale nella gestione e nel contrasto della malattia, nonché di preparazione delle strutture ospedaliere e delle RSA, utilizzando *in primis* lo strumento del monitoraggio attivo;

considerato che:

le priorità da perseguire in questa fase devono essere: la sicurezza degli ospedali (percorsi di accesso, flussi separati), il rafforzamento del territorio per le attività sanitarie per i cronici e le attività sociosanitarie utilizzando anche tecnologie innovative per remotizzare processi e servizi (conseguente riduzione di accessi in ospedale, luogo da dedicare alle acuzie), la creazione di strutture intermedie/alberghiere per persone in condizione di fragilità/non autosufficienza con forme di Covid-19 non grave (sintomatologia non da ospedale), nonché il potenziamento dell'assistenza a domicilio ai soggetti con disabilità che necessitano di interventi presso il proprio domicilio;

solo così sarà possibile affrontare e gestire in modo appropriato un periodo, la cui durata è al momento del tutto incerta, di "convivenza" con il *virus*;

occorre quindi riorganizzare il sistema sanitario affinché possa rispondere in modo pronto e sempre più adeguato a questa enorme sfida, investendo *in primis* sulla ricerca scientifica e sulla medicina territoriale, con *setting* domiciliari e l'impiego della medicina digitale;

riguardo la medicina territoriale occorre rivedere il rapporto fra ospedale e territorio finalizzata ad una gestione più tempestiva, flessibile e diversificata dei pazienti che non necessitano di ricovero. Occorre valorizzare e diffondere le strutture residenziali sanitarie, già previste dalla programmazione e con ruoli precisi nelle fasi non COVID, quali gli ospedali di comunità, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino le soluzioni adeguate. Le strutture intermedie possono rappresentare le sedi ove già i medici di medicina generale svolgono parte delle loro attività e che, in occasioni epidemiche, con il supporto delle USCA possono accogliere ed assistere adeguatamente i pazienti e costituire un punto di riferimento per le comunità. In tale contesto riveste rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo clinico dei medici di base e la formazione dei diversi attori del sistema all'utilizzo della telemedicina;

considerato che:

un monitoraggio efficace richiederà *test* molecolari per verificare il livello delle infezioni da eseguire prevalentemente su tecnologia aperta (per superare il problema della dipendenza dai reagenti), *test* sierologici affidabili per monitorare il livello di immunità, *testing* capillare nel territorio ripetuto ad intervalli regolari e un uso esteso del "*contact tracking and tracing*";

sarà necessario l'investimento in tecnologie adeguate per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei, da eseguire in elevata quantità. Solo un numero di tamponi adeguato consentirà di ottimizzare l'utilizzo del *contact tracing*;

molta attenzione dovrà altresì essere dedicata allo studio di sieroprevalenza, da effettuarsi con *kit* diagnostici ad elevata sensibilità e specificità, poiché ciò consentirà di ottenere informazioni importanti sulla diffusione del *virus* in Italia e nelle diverse Regioni. Sarà così possibile definire in modo più compiuto il numero di soggetti asintomatici o paucisintomatici venuti a contatto con il *virus* e lo stesso tasso di letalità sarà spiegato in modo più corretto in rapporto alla diffusione del *virus*;

considerato che:

rispetto agli investimenti edilizi, essi andranno realizzati rivedendo le procedure secondo un principio di essenzialità in modo da ridurre al minimo i tempi, avendo a riferimento le modifiche richieste per garantire *standard*, di dotazione, logistici (percorsi, spazi in grado di garantire distanziamento, impianti, isolamento), di copertura territoriale, che tengano conto delle misure idonee a ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19 e di potenziamento dell'assistenza territoriale. Anche le strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti andranno valutate applicando gli stessi principi;

occorre prevedere la formulazione di piani che definiscano fasi ed interventi da mettere in atto, nella preparazione dei singoli ospedali e delle singole strutture residenziali sociosanitarie, a fronte dei diversi gradi di diffusione epidemica e dei diversi eventi infettivi interni alla struttura, realizzando una formazione continua del personale sulla riduzione e sulla gestione del rischio infettivo;

impegna il Governo:

- 1) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base alle eventuali nuove conoscenze e condizioni, le linee guida e i protocolli per assicurare agli operatori regole certe ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*;
- 2) ad adottare le iniziative e gli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei nelle Regioni in modo proporzionale al numero degli abitanti;
- 3) a individuare *test* sierologici affidabili da eseguire in laboratori, anche privati, abilitati all'esecuzione dei *test*;
- 4) a orientare l'investimento sui Covid *hospital* in modo da distribuire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte specialità a beneficio dell'intera rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione delle competenze presenti in medicina d'urgenza, malattie infettive e microbiologia-virologia;
- 5) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di Epidemiologia e di Medicina Ambientale;
- 6) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, potenziando il coordinamento con la rete degli IRCCS;
- 7) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per lo *storage* dei dati, la capacità di calcolo e l'interoperabilità tra le principali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al fine di unificare il sistema di raccolta dati delle Regioni con una piattaforma unica e

indicatori uguali;

- 8) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e importanti differenze di genere - secondo l'Istituto superiore di sanità - si osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di numerose malattie e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci;
- 9) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura e assistenza e per la formazione all'utilizzo della telemedicina, il telemonitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;
- 10) nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete assistenziale, previsti dal c.d. decreto-legge "Rilancio", ad adottare le iniziative necessarie al potenziamento del ruolo clinico dei medici di medicina generale, prevedendone un maggior coinvolgimento nella gestione del Covid-19 rispetto a quanto previsto, in quanto figure fondamentali nella cura del paziente nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;
- 11) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costituire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l'ospedale e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso "appropriato" dell'ospedale e il funzionamento dell'attività del Pronto soccorso, mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli *standard* di protezione individuale e di sanificazione;
- 12) a potenziare la presenza delle strutture c.d. "intermedie" per pazienti *post* o *sub* acuti dopo la dimissione ospedaliera;
- 13) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per "il rilancio del territorio" trovino omogeneità sul territorio nazionale a partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di *governance* per assicurare l'integrazione sociosanitaria l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio;
- 14) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coprogettazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo settore nell'ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanitarie;
- 15) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle private;
- 16) a prevedere un Piano che, con certezza, permetta di raggiungere in tempi brevi l'attivazione delle borse di specializzazione necessarie al fabbisogno stimato in Italia, nonché l'inserimento anche della medicina di comunità nell'ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area medica previste dal decreto-legge "Rilancio";
- 17) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di dare una risposta concreta ed adeguata all'allarme sulla tenuta psicologica degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scientifiche;
- 18) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano *iter* autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi a interventi con destinazione d'uso sanitario e

sociosanitario;

19) a prevedere il monitoraggio e la mappatura dell'utilizzo delle ingenti risorse stanziare nei vari provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica al fine di verificare che tutte le misure ivi previste siano portate a compimento.

SCHEMA DI RISOLUZIONE
PROPOSTO DAI SENATORI Maria Cristina CANTU', Sonia FREGOLENT, SICLARI E
ZAFFINI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12ª Commissione

Premesso che:

l'affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta Fase 2: strategie anti e *post* Covid-19 (n. 456) si inserisce in un contesto provvedimentale di : di decreto legge 19 del 25 marzo, che già sostituiva altro decreto legge (il n. 6 del 23 febbraio), prima ancora della sua conversione (ddl 1811 del 21 maggio), già sostituito con altro decreto legge del 16 maggio il n. 33, perpetuandosi le rilevanti lacune sostanziali e la violazione di principi e diritti fondamentali - e non solo nella gerarchia delle fonti provvedimentali - in spregio al ruolo centrale del Parlamento, trattando tutto lo scibile delle misure "eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso per contenere e contrastare prevalentemente i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempi predeterminati" per addossare ad altri le responsabilità di decisioni già prese con i relativi ritardi, anziché intervenire su questioni di primaria necessità e importanza per arrivare a dare risposte concrete e immediate in emergenza. Come la cronica mancanza di reagenti, indispensabili alla attivazione dei tamponi essenziali per gli interventi di contenimento dell'epidemia e per la diagnosi e la cura precoce, con le ordinarie misure programmatiche nazionali atte a far sì che l'industria sia chiamata ad attrezzarsi prontamente per rispondere alle esigenze con i consueti strumenti previsti di licenza e produzione conto terzi in uso nell'industria farmaceutica, si da escludere le carenze che hanno determinato l'incontrollata espansione dell'epidemia (a conferma dell'ingiustificabile gravità del ritardo, è stato fatto un bando nazionale lanciato dalla struttura del Commissario l'11 maggio per offerta di kit e reagenti e il 18 ben 59 aziende a domanda hanno risposto!). Il ché, stante l'impossibilità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva presa in carico dei pazienti sul territorio ovviamente con i risultati di cui oggi si dibatte. Del pari, non si capisce perché non siano state adottate misure di autentica prevenzione avendo a disposizione una schiera di task force mai viste prima d'ora in campo che avrebbero potuto in tempi brevissimi, sol ché incaricate, preparare - partendo dalle informazioni a mani del Ministero - un vero piano nazionale antipandemia che avrebbe potuto essere attuato in accompagnamento al lockdown. Così come non si capisce perché non sia stato previsto tra gli innumerevoli DPCM come assicurare tutela sanitaria protetta in regime di detenzione senza soluzione di continuità per coloro che sono soggetti a restrizioni della libertà, dedicando allo scopo o un ospedale o una caserma dismessi tanto per esemplificare (se non c'erano posti a sufficienza nelle strutture dedicate) a salvaguardia del principio della certezza della pena. Si è permesso, viceversa, che alcune Amministrazioni locali potessero accanirsi su cittadini che legittimamente protestavano per gli effetti dei surrinchiamati provvedimenti nella riapertura dei loro esercizi; non c'è altresì piena consapevolezza della gravità della crisi economica che ci aspetta, rilevando non

meno gravi i ritardi e le carenze sul versante del contrasto all'emergenza economica, giacché il periodo di chiusura necessitata a causa dell'emergenza sanitaria avrebbe dovuto essere accompagnato da politiche di vera solidarietà transnazionale da far valere sui tavoli comunitari con misure che impediscano ex ante possibili azioni di dumping nei confronti di altri Stati membri a fronte di ingenti aiuti alle imprese pur legittimi da parte dei singoli Stati a seconda delle relative disponibilità. Oltre all'irrisolta questione del dumping fiscale che avrebbe dovuto trovare delle disposizioni correttive che mitigassero gli effetti, sta puntualmente avvenendo anche il dumping industriale, registrandosi imprese dalla Germania per esempio che vengono a prendere quote di mercato delle nostre imprese proprio perché con gli aiuti di Stato possono fare prezzi al di sotto dei costi variabili di produzione. Vale a dire, cominciare a far sentire la propria voce con proposte semplici ma efficaci di solidarietà e non solo a slogan o a parole, facendo sì ad esempio che non possano ricevere aiuti di Stato quelle imprese che vadano ad aggredire opportunisticamente mercati in altri paesi della Comunità diversi dal market share precedente al covid grazie ai sussidi ricevuti, con un sistema europeo trasparente di verifica e controllo della finalizzazione degli aiuti di Stato alle sole imprese che ne hanno effettivamente bisogno e non a quelle che hanno solo mire espansionistiche. Queste sarebbero state politiche lungimiranti di rilancio e rafforzamento del ruolo dell'Europa di fronte alla sfida dell'emergenza pandemica coerentemente alla sua missione costitutiva, anche se negli ultimi giorni parrebbe che vi siano interventi affinché qualche prospettiva di solidarietà seppur tardiva ci dovrebbe essere ma di cui, a quanto pare, al nostro Paese verrà dato il 'premio di consolazione' mentre da noi c'è chi vuol farlo passare per una 'vittoria nostrana';

trattasi di incongruenze sostanziali e a rischio di incostituzionalità che risultano amplificate dalle lacune, carenze ed omissioni in sede di programmazione strategica della Fase 2 di cui al Decreto Legge cosiddetto rilancio n. 34 del 19 maggio che non tiene conto della necessità di adottare le seguenti iniziative normative e progettuali atte a superare i nodi critici dell'emergenza e le carenze strutturali del ns Sistema Sanitario (strategia Anti e Post Covid) secondo le direttrici di riprogettazione della Gestione della Sanità nell'emergenza (a) e nell'ordinarietà (b) di seguito indicate:

(a)

Il paradigma è: non basta avere le linee guida, ma bisogna avere ben chiare le procedure e seguirle e farle seguire in modo rigoroso. E questo in Sanità vale ancora di più ma chi è a capo delle varie strutture a sua volta deve essere in grado di declinare le norme nazionali e regionali calandole nelle singole realtà in protocolli aziendali operativi, igienico sanitari, diagnostico terapeutici che, recependo le direttive superiori, mettano degenti e personale nelle condizioni di massima sicurezza e protezione possibili. Nessuno deve sottrarsi alle proprie responsabilità.

Azioni e strumenti

a.1. CDC (Center for Disease Control and Prevention) centrale nazionale emergenza che potrebbe coincidere per esempio con l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) o addirittura essere incardinato nella Protezione Civile sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica, prevenzione nuova ondata epidemica, potenziamento capacità diagnostica e predittiva in emergenza in forte sinergia e leale collaborazione Stato Regioni;

a.2. Reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile strutturato come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità innovative quale per esempio la creazione di un albo dinamico di "riservisti in Sanità" sviluppabile come segue:

Attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, in questo caso "riservisti in Sanità" quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un riconoscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità (per esempio, tanto per introdurre un parametro si potrebbe pensare al 10% dell'ammontare netto della pensione percepita) pronti a intervenire con la massima tempestività (altro che necessità di fare bandi). Tenuto conto che in Italia vanno in pensione almeno 5.000 medici all'anno, non sarà cosa difficile avere una riserva di 5.000 medici idonei anche già dal primo anno, posto che, come dicevo prima, si possono richiamare coloro che ancora freschi di tecnicità e professionalità siano andati in pensione da nel triennio antecedente. Ovviamente un

registro in progress aggiornato dinamicamente in modo che, raggiunti i tre anni, gli old siano automaticamente depennati e mensilmente siano inseriti le new entry che abbiano dato disponibilità in occasione del loro pensionamento, così che si abbia una riserva di professionisti suddivisi per specialità e ruoli ricoperti, aggiornato dinamicamente, attivabili in 24 ore. La stessa cosa per gli infermieri, con un elenco a cui attingere di non meno di 10.000 all'anno posto che non tutti quelli che mediamente vanno in pensione potrebbero essere in condizione di rispondere alla chiamata, ovviamente suddivisi per macro aree: area critica e terapia intensiva, area territoriale e chirurgica, area medica, area materno infantile, area salute mentale.

(b)

Evoluzione sistemica del SSN incidendo prioritariamente nei segmenti di Promozione, Prevenzione (dentro e fuori l'Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente creando nel contempo occupazione stabile per gli italiani almeno per 24 mesi (assistente familiare) sul modello 'home care' team integrato composto dal medico di famiglia (MMG, PdF, MCP), case manager clinico e dall'infermiere di famiglia, case manager assistenziale e correlata riprogettazione Rete ospedaliera integrata con la lungo degenza.

Azioni e strumenti

b.1. Responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni in punto di adempimento e verifica secondo predeterminati parametri dei seguenti Livelli Essenziali di Assistenza con applicazione innovativa del regionalismo sanitario differenziato, riconoscendo maggiori funzioni e risorse alle Regioni adempienti sulla base del criterio, da subito, della spesa storica e, a regime, del costo standard attingendo alle maggiori risorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell'art. 119, commi 4 e 5 (Cost.) secondo nuove regole di ingaggio non più eludibili (accreditamento e contratto) e controlli stringenti

b.1.1 Rete territoriale "medici e infermieri di famiglia", con l'istituzione del ruolo professionale dell'infermiere di famiglia secondo standard di fabbisogno (1 ogni 500 assistiti) nel contesto di un Livello Essenziale di Assistenza continua territoriale a garanzia di effettività e non solo di promozione della relativa implementazione dove l'infermiere di famiglia (*Family Health Nursing*, già sperimentato con successo in regioni pilota e in altre nazioni europee) vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici con parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli dove i due professionisti di integrano nelle loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

b.1.2 Rete (nazionale) ospedali Covid e post Covid riqualificando per questo secondo segmento alcuni dei piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento (soprattutto a causa della chiusura punti nascita) sì che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere reimpiegati nell'ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziarie dei pazienti non stabilizzati con adeguamento correttivo delle strutture del DM 70/2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 e superamento delle incongruenze della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie intensive, bensì soprattutto per i Pronti Soccorso generalisti, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, proporzionalmente al budget, presidio per presidio (principio di aderenza territoriale), sia il pubblico che il privato;

b.1.3 Rete delle strutture Long Term Care superando la logica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio,

Anziché una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione compresa, dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini italiani disoccupati, disoccupandi e cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell'assistente familiare, non solo per la protezione

dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori, normando altresì il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare, elettivamente nei confronti del congiunto assistito. Un nuovo paradigma che sviluppa assistenza e cura generando occupazione secondo il modello innovativo di regolazione e formazione di cui in allegato. In questo modo si generano le condizioni per ridurre la pressione sulle RSA che dovranno essere in parte riprogettate con standard sanitari socio sanitari ed assistenziali più stringenti, superando l'altro vulnus del DM 70 a garanzia dei LEA sociosanitari per la non autosufficienza e la terminalità, con riconoscimento differenziato di remunerazione in ragione della caratterizzazione sanitaria e maggiore/minore medicalizzazione, assistenza infermieristica, diagnostica, trattamenti farmacologici ecc. necessari alla domanda eleggibile per moduli residenziali, semiresidenziali, domiciliari di presa in carico degli anziani, disabili, minori non autosufficienti totali e terminali. Nei nuovi standard di accreditamento inserire parametri ineludibili di prevenzione delle malattie trasmissibili, delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) nonché lotta all'antimicrobicoresistenza (AMR), non solo quindi di prevenzione e contrasto delle infezioni da, per esemplificare, SARS-CoV-2 promuovendo l'adesione alle buone pratiche a partire dal lavaggio delle mani e l'utilizzo corretto dei DPI, l'introduzione di sistemi di protezione germicida sostituzione dell'illuminazione con lampade a LED a basso consumo e UV-C antivirus e batteri, purificatori molecolari, compartimentazioni con flussi laminari agli ingressi dei reparti con dispositivi individuali per gli operatori adeguati. Ineludibile, come dicevo prima, è la contestuale parametrizzazione della remunerazione sanitaria e socio sanitaria della Long Term Care secondo analisi dei costi, del valore clinico, riabilitativo, assistenziale e dei prezzi 'ripulendo' progressivamente il sistema Ospedali RSA dalle storture e distorsioni verificatesi negli anni e drammaticamente esplose nella fase dell'emergenza secondo principio del giusto corrispettivo e responsabilizzazione dei gestori agganciato a controlli stringenti delle prestazioni ed interventi, con flussi di rilevazione digitalizzati e di tracciamento delle attività a contratto erogatori, prescrivendo la messa a budget delle attività di prevenzione, sicurezza e contrasto delle inappropriatezze;

b.2. Rete dei Laboratori di Sanità Pubblica secondo parametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali Centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca diretta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso di necessità) e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali considerato che da più parti viene avanzata l'ipotesi di una correlazione importante tra virus e inquinamento. Si tenga conto che là dove carenti possono essere utilizzati Laboratori interni ad aziende ospedaliere che ne abbiano le caratteristiche.

Tanto premesso e ritenuto e per quanto non specificato in appresso valgono le premesse in dispositivo, per il superamento dei nodi critici dell'emergenza e strutturali del nostro Sistema Sanitario in termini di strategia anti e post Covid, impegna il governo:

- a) a valutare di creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, Center for Disease Control and Prevention, almeno elettivamente coincidente con l'Istituto Superiore di Sanità ovvero incardinato nella Protezione Civile, quale sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di prevenzione pandemica, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza, mediante screening a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato sulla base di appropriate linee guida di test molecolari e sierologici quanto più rapidi e specifici, assumendo che possano essere utili test sierologici fatti in modo massivo seguiti da ulteriore diagnostica clinica (tamponi) per coloro i quali siano risultati positivi, allocando adeguate risorse per l'esecuzione degli screening;
- b) ad avviare una reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile, strutturandolo come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità innovative fra cui la creazione di un albo dinamico di "riservisti in Sanità", che contempra l'attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un

riconoscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità, pronti a intervenire con la massima tempestività;

c) a realizzare una forma di responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni in ordine all'adempimento e alla verifica secondo predeterminati parametri degli aggiornati Livelli Essenziali di Assistenza Continua territoriale integrata H/T a garanzia di Promozione, Prevenzione (dentro e fuori l'Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente di cui ai punti b.1.1 a b.1.3 in premessa con applicazione innovativa del regionalismo sanitario differenziato pansolidale, riconoscendo maggiori funzioni e risorse alle Regioni adempienti agli indicati nuovi livelli di prevenzione, promozione, sanità e assistenza evolutivamente normati sulla base del criterio, da subito, della spesa storica e, a regime, del costo standard, attingendo alle maggiori risorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell'art. 119, commi 4 e 5 della Costituzione con finalizzazione di adeguate risorse incrementali nelle Regioni con inferiori livelli assistenziali e sanitari rispetto agli indicati standard nazionali di riferimento insuscettibili di essere disattesi a detrimento dei cittadini giacché agganciati a nuove regole di ingaggio non più eludibili (novellando i parametri di accreditamento e contratto con sistema effettivamente deflattivo dell'inadempimento) e implementando controlli stringenti di impiego e risultato;

d) ad istituire la rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia, creando il ruolo professionale dell'infermiere di famiglia che vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici secondo parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli dove i due professionisti si integrano nelle loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

e) a realizzare la rete nazionale di ospedali Covid e post Covid, rendendo fungibili i moduli di terapia intensiva delle nuove strutture che avendo tutto il necessario per esserlo possono essere utilizzate in tempi non pandemici per altri scopi (lo stesso dovrebbe valere per le ambulanze ad alto biocontenimento) e riqualificando per il secondo segmento anche piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento sì che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere reimpiegati nell'ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziali dei pazienti non stabilizzati, con adeguamento correttivo del DM 70/2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 per mille abitanti e adeguamento della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie intensive bensì soprattutto per i Pronti Soccorso, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, proporzionalmente al budget presidio per presidio (principio di aderenza territoriale) tutti gli erogatori pubblici e privati;

f) a creare la rete delle strutture Long Term Care superando la logica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio secondo le allegate direttrici e riducendo da un lato la pressione sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) con standard sanitari, socio sanitari ed assistenziali più stringenti e dall'altro sviluppando lavoro strutturato e giustamente remunerato per i cittadini italiani disoccupati, disoccupandi e cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile ma anche di disabili non autosufficienti e minori e normando altresì il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare, il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto assistito;

g) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca diretta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso di necessità) e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza delle attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di legge;

- h) a realizzare il modello di assistenza territoriale integrata H/T con la telemedicina e la digitalizzazione, implementando strutturalmente il fascicolo sanitario e socio-sanitario elettronico dell'assistito quale LEA informativo non più eludibile del sistema nazionale di medicina digitalizzata;
- i) a sviluppare il trasferimento tecnologico di ricerca e innovazione con industrializzazione degli esiti con incentivi alle imprese a risultato, a cominciare in materia di prevenzione e profilassi vaccinale dalla promozione dell'investimento in vaccini sempre più efficaci e sicuri, anche puntando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (patch);
- j) ad adottare misure, anche in via sperimentale e in considerazione dell'emergenza epidemiologica covid, volte a sopperire alla mancanza di medici specialisti, nel quadro di una rete formativa delle scuole di specializzazione aperta ed integrata con le strutture di alta specialità (Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici e privati) Second Opinion Supporting-Teaching Hospital, attraverso l'istituzione di un percorso di formazione specialistica che, affiancandosi a quello attualmente vigente, si avvale dell'applicazione dell'istituto dell'apprendistato giuridicamente qualificato in punto di alta formazione e ricerca, anche ai fini dell'accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione del personale di ricerca del SSN il cui ruolo è stato istituito con la legge 205/2017 (cd "Piramide del ricercatore"), valutandosi altresì la possibilità di consentire per tutto il periodo dell'emergenza l'accesso ai corsi di specializzazione medica attraverso procedure meno stringenti, quali in particolare l'apertura di nuove finestre temporali a candidati che non siano rientrati nei posti di specializzazione banditi in precedenza, in linea con i dettami del ddl n. 1066 e n. 1160 (quanto alle specializzazioni veterinarie) quivi integralmente richiamati per *relatio* formale e sostanziale, estendendo l'applicazione delle disposizioni in materia di specializzazioni a tutti i professionisti afferenti alla dirigenza sanitaria (psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, fisici, chimici).

Allegato risoluzione atto n. 456

Sviluppo assistenza e cura che crea occupazione

Anziché fare una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione compresa, dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini italiani disoccupati, disoccupandi o cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo professionale dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori con un innovativo riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare.

In questi due anni di legislatura abbiamo visto che il reddito di cittadinanza non crea quella prospettiva di riscatto individuale per una nuova occupazione lavorativa nei termini attesi. Al contrario delle misure alternative che si propone di implementare con carattere sperimentale per la durata di anni due, fintantoché l'emergenza covid non sarà definitivamente superata e fintantoché i settori di provenienza (ristorazione prevalentemente ecc.) non saranno in grado di riassorbire almeno parte degli attuali esuberanti che si andranno a creare con la riapertura delle attività.

Vale a dire, creando nuovi posti di lavoro strutturati che prevalentemente assorbano la schiera di lavoratori (disoccupati, disoccupandi, cassaintegrati) provenienti dai settori ad elevata interazione con il pubblico (ex baristi, ex camerieri ma anche ex agenti di viaggio, allargando a tutto il comparto turistico alberghiero e di tutti coloro che per attitudine hanno facilità a rapportarsi con la persona) e finalizzando, altresì, il cosiddetto reddito di emergenza in fase di adozione condizionandolo allo svolgimento di un lavoro di comunità che privilegia la disponibilità all'accudimento socioassistenziale e socioeducativo di minori, disabili, anziani sia della propria famiglia che di soggetti aventi bisogno nella comunità di riferimento. Ciò in modo da avviare un percorso di riconoscimento non solo etico ma giuridico economico e previdenziale al lavoro di cura 'dentro' e 'per' la famiglia con percorso

responsabilizzante per ogni beneficiario del reddito di emergenza accompagnato da corsi di formazione differenziati e con supporto a distanza (Centri di accesso e supporto alle Cure e di teleconsulto e monitoraggio da remoto in capo alle ASL in rete con le strutture specialistiche ospedaliere per la Second Opinion) nel progetto di presa in carico del fragile a domicilio (assistenza domiciliare integrata e diffusa) in team care con gli infermieri di famiglia e con i medici di cure primarie a garanzia di appropriata continuità assistenziale del paziente a domicilio.

Proponiamo un rafforzamento sostanziale della medicina territoriale ridefinendo il ruolo del medico di famiglia (MMG, PdF e MCP) con Centri di supporto a distanza e delle Unità mobili multidisciplinari dotate di strumentazione diagnostica di primo intervento organizzate a livello territoriale dalle ASL/ATS ecc. secondo i diversi modelli regionali per teleconsulto e tutoraggio alle cure e con Unità Ospedaliere di Second Opinion supporting accreditate e a contratto.

Il ripensamento dell'istituzionalizzazione e la riduzione della pressione sulle RSA (che in questa fase hanno dimostrato essere l'anello debole di tutta la catena) nella nuova Rete di Long Term Care parte strategicamente dal potenziamento dei servizi domiciliari di presa in carico degli anziani, disabili, minori non autosufficienti dando lavoro agli italiani con una visione che va ad incrociare la curva discendente dell'emergenza sanitaria con quella ascendente dell'emergenza economica e sociale.

Qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro sommerso e irregolare, sostenere le famiglie e le persone assistite sia economicamente che attraverso il supporto di azioni di orientamento e consulenza: queste le direttrici fondamentali dell'iniziativa legislativa (in chiave emendativa e/o ddl dedicato) che si inserisce in un disegno più ampio di strategie di riqualificazione del sistema sanitario 'non solo cure covid'.

Modello innovativo di regolazione e formazione di un nuovo welfare di lavoro e di sostegno alla domiciliarità, con LEA socio sanitari e socio assistenziali integrati di contrasto all'emergenza sociale anti e post covid.

A risorse date, posto che si vorrà attingere ai fondi europei finalizzati a interventi diretti e indiretti in Sanità e utilizzando parte del reddito di cittadinanza, gran parte del Rem e una fetta altrettanto importante dei fondi della cassa integrazione (vale a dire molti dei cassaintegrati sono quelli 'target' a cui si vuole dare un'opportunità nell'attesa del riassorbimento generando comunque valore e dunque trascinarsi le rispettive risorse), non potendo andare ad incidere su tutto il bacino di utenza potenzialmente eleggibile (posto che in Italia dei 14 milioni di ultrasessantacinquenni almeno 2,5 mio sono non autosufficienti residenti al proprio domicilio) si potrebbe indentificare quale target prioritario il 40% di quelli più compromessi degli 1,2 milioni di anziani con problemi cognitivi e/o demenze (dati epidemiologici disponibili).

Azioni e Strumenti

Riconoscimento ex lege progettuale e lavorativo in termini di evoluzione reddito di cittadinanza coniugato con il REM che viene condizionato allo svolgimento di assistenza e cura in favore di persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità, di accudimento e cura dei minori in conformità ai requisiti e alle disposizioni normative introdotte.

Questo andrebbe a ridurre la pressione sulle cosiddette RSA che a regole date potrebbero avere le risorse umane per dedicare più minutaggio all'utenza in carico riconoscendo il corrispettivo delle misure aggiuntive di sicurezza e qualità assistenziale prescritte per ricondurle ad uno snodo centrale della Rete delle strutture di Cure Intermedie. Il REM da misura prevalentemente assistenzialistica diventa una misura strutturale di opportunità lavorativa della durata di almeno 2 anni tempo utile affinché si ritorni alla normalità con un adeguamento di trattamento a 1.000 euro netti e oneri sociali a carico dello Stato.

Riconoscimento al caregiver familiare (il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto assistito) di un assegno mensile di presenza parentale di continuità assistenziale a cui possono accedere tutti coloro che svolgono attività di accudimento e cura domiciliare del non autosufficiente, assimilato previdenzialmente al lavoro di assistente familiare.

Meccanismi di fruibilità: in analogia con gli attuali parametri di accesso sia sotto il profilo dei requisiti

occupazionali che socio sanitari.

Formazione

Per il percorso relativo alla formazione al lavoro di assistente familiare, con la finalità di integrare il percorso di presa in carico della persona assistita, e implementare la rete di assistenza domiciliare diffusa anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di telemedicina e tele monitoraggio, si possono prevedere brevi sessioni di addestramento al *caregiver* da parte dell'infermiere di famiglia (formatore e certificatore) sul monitoraggio e sui sistemi di allerta.

Inoltre attraverso delle schede educazionali si può verificare l'avvenuto raggiungimento della capacità di gestire in modo autonomo il sistema di tele monitoraggio/teleconsulto, che permette all'assistente familiare di raggiungere sempre l'infermiere che valuterà la necessità di allertare il medico di medicina generale.

Le competenze ulteriori, relative all'igiene della persona e alle norme di primo soccorso, possono essere ugualmente verificate attraverso delle schede di addestramento da parte dell'infermiere.

